



Camera di Commercio  
Reggio Emilia

## **Raccolta provinciale degli usi**

Lavori della Commissione provinciale per la revisione degli usi 2012-2016

## PRESENTAZIONE

---

*La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha il piacere di presentare la nuova Raccolta degli Usi vigenti nella provincia di Reggio Emilia, ultimata nel novembre 2015, in conformità al Regio Decreto n. 2011 del 1934, alla Circolare Ministeriale n. 1695 del 1964, alla Legge n. 39 del 1989, alla Legge n. 580 del 1993, al Decreto Bersani (D.L. n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248 del 2006), nonché alla luce del recente D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010.*

*L'opera giunge al termine di una qualificata attività di ricerca e revisione svolta avvalendosi delle competenze di una appositamente nominata Commissione Provinciale, composta da esperti di materie tecniche e giuridiche nonché professionisti e tecnici di ciascun settore economico oggetto di revisione.*

*La presente raccolta, volta a sostituirsi a quella revisionata nel 1990, vuole costituire un importante strumento di definizione dei rapporti economici e giuridici per consumatori ed imprese, in virtù di quella che è la storica prerogativa delle Camere di Commercio nell'ambito della funzione della Regolazione e Tutela del Mercato, ed allo stesso tempo rappresenta, sotto l'aspetto giuridico, un'autonoma fonte del diritto nelle materie non disciplinate da leggi e regolamenti.*

*Nel pubblicare il testo della nuova raccolta in forma informatica, ci auguriamo che tale divulgazione possa rappresentare un valido strumento di consultazione per operatori economici, uffici giudiziari, istituti universitari, professionisti interessati, associazioni di categoria e dei consumatori.*

*Con l'auspicio che il presente testo rappresenti un utile punto di riferimento per le attività economiche e commerciali della provincia, porgo il mio ringraziamento più sentito al Presidente della Commissione Provinciale Usi, Dott. Carlo Parmeggiani e a tutti i membri nonché a tutti coloro che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questo testo.*

Il Presidente  
della Camera di commercio  
di Reggio Emilia  
Stefano Landi

## SOMMARIO

PRESENTAZIONE .....	2
TITOLO I .....	5
<b>USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE</b> .....	5
<b>Qualifiche – Denominazioni</b> .....	5
<b>Clausole principali</b> .....	5
<b>Mediazioni in genere</b> .....	6
<b>Provvigioni e sconti</b> .....	7
<b>Termini</b> .....	7
TITOLO II .....	9
<b>COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI E CASEIFICI</b> .....	9
TITOLO III .....	10
<b>COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI</b> .....	10
<b>Capitolo I - Compravendita di fondi Rustici</b> .....	10
<b>Capitolo II - Affitto di fondi rustici</b> .....	11
<i>Parte prima - Il contratto</i> .....	11
<i>Parte seconda - Oneri relativi</i> .....	12
<i>Parte terza - Coltivazioni</i> .....	13
<i>Parte quarta - Piantamenti</i> .....	16
<i>Parte quinta - Consegna</i> .....	19
<i>Parte sesta – Riconsegna e bilancio</i> .....	20
<b>Capitolo III – Conduzione a mezzadria</b> .....	23
<i>Premessa –Il contratto</i> .....	23
<b>Capitolo IV – Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione</b> .....	23
<b>Capitolo V – Conduzione a colonia miglioritaria</b> .....	24
<b>Capitolo VI – Conduzione in enfiteusi</b> .....	24
<b>Capitolo VII – Altre forme di conduzione</b> .....	24
TITOLO IV .....	25
<b>COMPRAVENDITA DI PRODOTTI</b> .....	25
<b>Capitolo I- PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA</b> .....	25
<i>A – Bovini da vita, da latte, da macello</i> .....	25
<i>B –Equini</i> .....	30
<i>C - Suini</i> .....	32
<i>D –Ovini e caprini</i> .....	34
<i>E – Animali da cortile (con relativi prodotti grezzi del bestiame)</i> .....	35
<b>Capitolo II -PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA</b> .....	35
<i>A) Granaglie- frumento - B) Granoturco - C) Riso - D) Cereali minori (segale, orzo, avena)</i> .....	35
<i>E) Patate - F) Ortaggi -(Carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli ecc.)</i> .....	37
<i>G) – Uve e mosto</i> .....	37
<i>H) Oliva - I) Agrumi – L) Frutta fresca -M) Frutta secca - N) Erbe, sementi e foraggi -O) Fiori e piante ornamentali - P) Piante da vivaio e da trapianto - Q) Piante officinali e coloniali - R) Droghe e spezie</i> .....	39
<b>Capitolo III -PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA</b> .....	40
<b>Capitolo IV - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA</b> .....	40
<b>Capitolo V - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE</b> .....	40
<b>Capitolo VI -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI</b> .....	40
<i>A) Riso brillato</i> .....	40
<i>B) Farine, semola e sottoprodotti della macinazione</i> .....	40
<i>C) Paste - D) Prodotti della panetteria -E) Zucchero e prodotti dolciari - F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie - G) Pesci preparati - H) Prodotti surgelati I) Conserve alimentari</i> .....	42
<i>L) Latte e derivati</i> .....	43
<i>Sezione prima -LATTE PER USO INDUSTRIALE</i> .....	43
<b>CONCLUSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	43
<i>Sezione seconda - PANNA</i> .....	45
<i>Sezione terza -BURRO</i> .....	46
<b>CONTRATTAZIONI DEL BURRO FRA PRODUTTORE E GROSSISTA</b> .....	46
<b>CONTRATTAZIONI ALL'INGROSSO DI BURRO GREZZO</b> .....	47
<i>Sezione quarta -Formaggio "Parmigiano Reggiano"</i> .....	47

M) Olio d'oliva .....	51
N) Olii grassi animali per usi alimentari e industriali .....	51
O) Pelli grezze e residui della macellazione.....	51
P) Vini.....	51
Q) Alcool e liquori - R) Birra-S) Acque minerali, gassose, ghiaccio.....	53
<b>Capitolo VII - Prodotti dell'industria del tabacco .....</b>	<b>53</b>
<b>Capitolo VIII -Prodotti dell'industria delle pelli .....</b>	<b>53</b>
<b>Capitolo IX - Prodotti delle industrie tessili .....</b>	<b>53</b>
<b>Capitolo X - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento.....</b>	<b>54</b>
<b>Capitolo XI - Prodotti delle industrie del legno .....</b>	<b>54</b>
<b>Capitolo XII -Prodotti delle industrie della carta, fotografiche e fotofonocinematografiche.....</b>	<b>54</b>
<b>Capitolo XIII - Prodotti delle industrie metallurgiche .....</b>	<b>54</b>
<i>TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI .....</i>	<i>54</i>
<b>Capitolo XIV -Prodotti delle industrie meccaniche.....</b>	<b>57</b>
<b>Capitolo XV - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi .....</b>	<b>57</b>
A) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche - B) Marmo, pietre ed alabastro lavorato - C) <i>Calce, Cementi e gesso .....</i>	<i>57</i>
D) Materiali da costruzione e materiali ceramici .....	58
<i>NORME GENERALI .....</i>	<i>58</i>
<i>MATERIALI CERAMICI .....</i>	<i>58</i>
<i>REQUISITI .....</i>	<i>61</i>
<i>MATERIALI NON SMALTATI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI .....</i>	<i>62</i>
<i>MATERIALI SMALTATI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI .....</i>	<i>64</i>
<i>CONTROLLI.....</i>	<i>67</i>
<b>Capitolo XVI -Prodotti delle industrie chimiche .....</b>	<b>67</b>
<b>Capitolo XVII - Prodotti delle industrie della gomma elastica .....</b>	<b>67</b>
<b>Capitolo XVIII -Prodotti di industrie varie.....</b>	<b>67</b>
TITOLO V.....	68
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI .....	68
<b>Capitolo I- Usi Bancari.....</b>	<b>68</b>
<b>Capitolo II - Usi negoziali in tema di locazione finanziaria (leasing) mobiliare.....</b>	<b>69</b>
TITOLO VI .....	72
ALTRI USI .....	72
<b>Capitolo I -Prestazioni varie d'opera e di servizi .....</b>	<b>72</b>
<i>LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE (Abiti e Biancheria) .....</i>	<i>72</i>
A) <i>RAPPORTI TRA TINTO-LAVANDERIE E PRIVATI.....</i>	<i>72</i>
B) <i>LAVATURA DI BIANCHERIA .....</i>	<i>73</i>
C) <i>LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE TINTO-LAVANDERIE .....</i>	<i>74</i>
<b>Capitolo II - Usi marittimi .....</b>	<b>75</b>
<b>Capitolo III -Usi nei trasporti aerei .....</b>	<b>75</b>
<b>Capitolo IV -Usi nella cinematografia.....</b>	<b>75</b>
APPENDICE.....	76
<b>I – Tavole di ragguglio di pesi e misure locali – Provincia di Reggio Emilia .....</b>	<b>77</b>
<b>II -Tabella riassuntiva delle percentuali in mediazione.....</b>	<b>81</b>
<b>III -Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario.....</b>	<b>84</b>
<b>IV - Regolamenti di mediazione e di arbitrato della C.C.I.A.A. ....</b>	<b>90</b>

## TITOLO I

### **USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

#### **Qualifiche – Denominazioni**

Non sono stati segnalati o rilevati usi o consuetudini.

#### **Clausole principali**

##### **1. Caparra.**

E' consuetudine locale, nella contrattazione in genere, il versamento di una somma, che costituisce una cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento del contratto.

##### **2. Clausola "sano, schietto e da galantuomo" o "sano e buono e da vita".**

Quando nelle contrattazioni di bestiame bovino sono usate le clausole "sano, schietto e da galantuomo" o " sano e buono e da vita", la vendita si intende effettuata con la garanzia che l'animale è immune da vizi e difetti che, secondo gli usi locali, danno luogo all'azione redibitoria.

##### **3. Clausola "per la corda" o "per la pelle", "a fuoco e fiamma", "per la cavezza".**

Quando nelle contrattazioni di bestiame bovino sono usate le clausole "per la corda", "per la pelle", "a fuoco e fiamma" e nelle contrattazioni di bestiame equino, "per la cavezza", si intende esclusa qualunque garanzia.

##### **4. Clausola "sano e sincero".**

Quando nelle contrattazioni del bestiame equino è usata la clausola "sano e sincero", per sano s'intende che l'animale deve essere immune dai difetti stabiliti dalla legge e dagli usi locali; per sincero s'intende che l'animale non deve mordere, né tirar calci, né adombrarsi, né rifiutarsi al lavoro ed è quieto in stalla, in modo da corrispondere all'uso dichiarato al quale deve essere destinato.

##### **5. Clausola "sano, leale e mercantile".**

Quando nelle contrattazioni delle granaglie è usata la clausola "sano, leale e mercantile" , si intendono definire le caratteristiche merceologiche del prodotto specificando, inoltre, il peso specifico, l'umidità e l'impurità.

##### **6. Clausola "circa".**

Quando si fa uso della clausola "circa", è consentita la consegna del 5% in più o in meno della quantità di merce pattuita.

### **7. Clausola "salvo visita".**

Quando nelle contrattazioni del formaggio Parmigiano-Reggiano, dell'olio greggio di vinaccioli e dei semi verdi e secchi di vinaccioli si usa la clausola "salvo visita", si intende che il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver visitato la merce.

### **8. Clausola "sana, nera e matura", "sana e matura", "a piet".**

Quando nelle contrattazioni delle uve si usa la clausola "sana, nera e matura", si intende contrattata uva dolce e di colore; quando si usa la clausola "sana e matura", si intende contrattata uva bianca e rossa in genere, lambruschi e uve tardive; quando si usa la clausola "a piet", si intende contrattata l'uva bianca che rossa tutta come si trova.

### **9. Clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro pronto".**

Quando nelle contrattazioni dell'olio greggio di vinaccioli e di semi verdi e secchi di vinaccioli si usa la clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro pronto", si intende che il compratore ha facoltà di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, ma ha l'obbligo di ritirarla entro 3 giorni dalla data del contratto per ritiri prontissimi, ed entro 8 giorni per i ritiri pronti.

### **10. Clausola "franco di mediazione".**

La clausola "franco di mediazione", inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.

## **Mediazioni in genere**

### **1. Diritto alla provvigione.**

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa, e la provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

Quando la legge, per la validità o l'esistenza di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso per parte dei contraenti.

### **2. Esclusione della provvigione.**

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

### **3. Obbligo a carico di entrambi i contraenti.**

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti eguali.

#### **4. Clausola “franco di mediazione”.**

La clausola “franco di mediazione”, o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.

#### **5. Misura della provvigione nella permuta di immobili.**

Nelle permutate di beni immobili di diverso valore, la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell’immobile di maggiore valore.

#### **6. Rimborso delle spese.**

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all’uopo, eventualmente, sostenute.

Salvo patti contrari non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute anche se l’affare non viene concluso.

#### **7. Pluralità dei mediatori.**

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Nel caso di intervento successivo di più mediatori, la provvigione è sempre unica, ma ciascun mediatore ha diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione del contratto.

#### **8. Risoluzione dell’affare.**

Ove intervenga controversia sull’esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi speciali intervenuti fra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

Tuttavia il mediatore, qualora sia stato retribuito prima dell’esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere tutti quei contrasti che potessero sorgere fra compratori e venditori.

### **Provvigioni e sconti**

Per le provvigioni di mediazione, vedere nell’Appendice alle pagine 81 e seguenti.

### **Termini**

Gli usi sono riportati nelle singole materie.



## TITOLO II

### **COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI E CASEIFICI**

#### **1. Scadenza consuetudinaria.**

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani hanno, nel Comune Capoluogo, la scadenza consuetudinaria del 29 giugno, mentre nei Comuni di Correggio, Guastalla, Rubiera e Scandiano, tale data consuetudinaria è fissata all'11 novembre.

#### **2. Termine per la disdetta.**

Il termine consuetudinario di disdetta dei contratti di locazione di immobili urbani è di quattro mesi.

#### **3. Contratto di lavoro fra l' esercente il caseificio ed il lavoratore cascinaio.**

Sono applicate le convenzioni di carattere sindacale in base al Contratto Collettivo di lavoro per prestatori d'opera dipendenti da aziende casearie della provincia di Reggio Emilia.

### TITOLO III

## **COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**

### **Capitolo I - Compravendita di fondi Rustici**

#### **1. Vendita a misura.**

Nei contratti di compravendita di fondo rurale, qualora il prezzo sia determinato in ragione di misura (estensione), deve sempre intendersi la misura generalmente usata nella località dove è situato il fondo quando non sia esplicitamente convenuto in diverso modo <sup>1</sup>.

#### **2. Pertinenza e frutti.**

Si intendono alienate col fondo le doti inamovibili, manufatti, paratoie ecc. e la quota dominicale dei frutti pendenti all'atto del possesso.

#### **3. Mutamento dell'estensione delle colture.**

In caso di silenzio del contratto si intende alienato il fondo nelle condizioni in cui trovansi le rotazioni agrarie e con l'estensione di prati stabili e di medicaie esistenti alla data del contratto.

#### **4. Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali competono al compratore dalla data del rogito.<sup>2</sup>

#### **5. Scorte.**

L'uso attuale concerne la vendita dei poderi a "cancelli chiusi". La quale vendita comprende nel prezzo tutte le scorte sia vive che morte, bestiame, invernaglie e concimi di ragione padronale, mentre per "cancelli aperti" s'intende il solo terreno e gli immobili, con esclusione di scorte morte, concimi e quant'altro.

#### **6. Diritti del coltivatore del fondo venduto.**

Tutti i vincoli strettamente contrattuali e personali conclusi fra conduttore e originario concedente ed inseriti nel contratto locatizio (quando non si riferiscano al godimento della cosa locata, al prezzo, alla durata o rinnovabilità nell'affitto) si conservano immutati tra primitivo concedente e conduttore, nonostante il trapasso del fondo.

---

<sup>1</sup> Biolca di Reggio mq.2922,25 (valevole anche a Bagnolo, Cadelbosco, Campagnola, Campegine, Castelnuovo Sotto, Correggio, Gattatico, Novellara, S. Ilario, ed in tutta la collina e la montagna). Biolca di Gualtieri mq. 3099,20. Biolca di Guastalla mq. 3052,54. Biolca di Poviglio mq. 3081,44. Biolca di Brescello mq. 3075,83 (valevole anche a Boretto). Biolca di Rolo mq. 3138,60 (valevole anche a Luzzara e Reggiolo). Biolca di S. Martino mq. 2836,47 (valevole anche a Rubiera).

<sup>2</sup> E' entrata in vigore la legge 203/82

Il principio sopra enunciato si applica quindi in tema di cauzione, di patti sull'esecuzione di migliorie e loro compenso, di conguaglio circa scorte dotali in terra ed in fienile, ecc.

### **7. Obblighi del venditore.**

Il venditore è tenuto, però, ad accollarsi e pagare tutte le spese, tasse e ogni carico che si riferiscano al periodo precedente, ed è tenuto a chiudere i conti con il coltivatore diretto senza che ne cada alcun peso sul compratore.

### **8. Obblighi del compratore.**

Il compratore che vuole fare uso della facoltà contrattuale di licenziare il conduttore in caso di compravendita, è tenuto a renderne anticipatamente avvertito il conduttore (dar licenza) nei termini fissati dall'art.4 della Legge 203 del 3 maggio 1982.

## **Capitolo II - Affitto di fondi rustici**

### *Parte prima - Il contratto*

#### **1. Accordo e convenzione in materia di affittanza.**

Non si rilevano più usi previsti nella precedente Raccolta Provinciale degli Usi, tra l'altro non conformi, alle leggi in materia di contratti agrari; è ormai uso e consuetudine consolidata farsi assistere dalle rispettive OO.PP.AA. nella stipula di accordi anche non transattivi, in materia di contratti di fondi rustici (art. 45 Legge 203/82).

#### **2. Spese contrattuali.**

Nel contratto stipulato secondo la legge, le spese contrattuali sono ripartite in giusta metà fra il concedente ed il concessionario, ivi compresa la registrazione se è obbligatoria e a carico di chi lo richiede se è in caso d'uso. La spesa dell'eventuale misurazione del fondo rimane a carico di chi, non manifestando fiducia nel dato catastale, la pretende.

#### **3. Canone d'affitto in denaro.**

La materia è interamente regolata dalla legge e non si registrano usi difformi.

#### **4. Diritti del subentrante avanti l'inizio dell'annata agricola.**

Il subentrante ha diritto:

- a) di eseguire l'irrorazione dei capi nuovi delle viti quando se ne manifesti il bisogno, se, a tempo debito, non vi provvede l'uscente; di eseguire la loro legatura secondo le buone norme, nel luglio o

nell'agosto e per una volta sola e di eseguire, inoltre, la zappatura estiva dei piedi delle viti, quando l'uva comincia a maturare;

- b) di eseguire le arature a partire dal 1° agosto, i lavori preparatori e le seminagioni delle leguminose e degli erbai autunno-vernini a partire dal 31 ottobre;
- c) per quanto riguarda la coltura del frumento, l'entrante ha diritto dal 1 agosto di recarsi sul fondo nuovo e compiervi l'aratura, le concimazioni e la semina del frumento, il cui raccolto spetta, così interamente all'entrante.

## **5. Epocche di cessazione dello sfruttamento da parte dell'uscente.**

Il cessante perde ogni diritto di sfruttamento del fondo:

- a) per i prati stabili: dopo il 31 ottobre, ma con divieto di pascolo;
- b) per i prati artificiali: al 31 ottobre, ma con divieto di pascolo;
- c) per i terreni coltivati: dopo il primo prodotto, o dopo il granoturco o le foraggiere seminate in successione di erbaio primaverile (vedi art. 20);
- d) Per i boschi di pianura: col taglio delle piante tecnicamente mature;
- e) Per i boschi di monte: col turno di taglio, sull'appezzamento in cui esso cade.

## **6. Inizio dell'annata agricola.**

L'annata agricola ha inizio normalmente col giorno di San Martino, 11 novembre.

Non oltre il mezzodì di tale giorno l'uscente deve lasciare libera e a completa disposizione del subentrante la totalità del podere e dei fabbricati colonici e rustici.

## **7. Escomio e disdetta.**

La materia è interamente regolata dalla legge n. 203/82.

### *Parte seconda - Oneri relativi*

## **8. Lavori consorziali consuetudinari di bonificazione e manutenzione idraulica. Tassa di irrigazione.**

- a) I lavori di manutenzione per i cavi principali sono a carico dei proprietari (colette).  
Il lavoro per i cavi secondari o minori sono a carico degli scolanti o frontisti (ruolo comparti).  
I diserbi e la pulizia sono a carico dei conduttori. Gli espurghi sono a carico per metà del proprietario e per metà del conduttore.  
Vengono addebitate al proprietario, con diritto di rivalsa verso quest'ultimo.
- b) Il conduttore è tenuto a pagare la quota di tasse variabile di irrigazione ed il concedente deve pagare la quota fissa.

## **9. Occupazioni temporanee conseguenti ad opere pubbliche – Danni ai frutti pendenti.**

- a) I danni per frutti pendenti, o per mancati raccolti inferti in dipendenza di occupazioni temporanee imposte in caso di esecuzione di opere pubbliche, debbono essere direttamente compensati, dalla Ditta occupante, al conduttore.
- b) Le eventuali modificazioni del suolo nella forma e nella qualità, qualora siano transitorie e rimediabili facilmente, debbono essere compensate, dalla Ditta occupante, al conduttore il quale, percependone le indennità relative, ha l'obbligo di riporre le cose in ripristino entro il più breve tempo.
- c) Qualora, invece, modificazioni e danni permanenti derivassero alla proprietà, spettano al proprietario le indennità relative; i rapporti fra proprietario e conduttore saranno in tal caso regolati dalle norme relative al caso di occupazioni permanenti ed espropriazioni. (vedi art. 15).

## **10. Espropriazioni parziali del fondo (amichevoli o coattive) per opere di pubblica utilità.**

- a) La diminuzione della superficie in uso dovuta a permanente occupazione di parte redditizia del fondo, dà luogo a diminuzione del canone d'affitto<sup>3</sup>, ma non alla risoluzione del contratto, la quale, volendo, si dovrà richiedere giudizialmente.
- b) I danni per frutti pendenti, all'epoca dell'occupazione, debbono essere reclamati all'Ente o Ditta espropriante, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del locatore.
- c) Il conduttore non può opporsi alle eventuali permutate che il proprietario ritenesse convenienti al fine di rettificare confini o comunque migliorare la configurazione del fondo locato.
- d) Nel caso di espropriazione totale, ogni diritto del conduttore dovrà essere fatto valere nei confronti dell'espropriante, cui è d'obbligo, inoltre, risarcirgli i danni per la risoluzione "ante tempus" del contratto d'affitto.<sup>4</sup>

### *Parte terza - Coltivazioni*

## **11. Norma generale consuetudinaria.**

Il criterio, al quale deve uniformarsi la conduzione del podere, è quello del reciproco vantaggio del conduttore e del proprietario, ottenuto con la scrupolosa osservanza delle norme di buon governo agrario secondo le disposizioni contenute nel Capitolo vigente per la conduzione di fondi rustici. La conduzione deve migliorare e non peggiorare il fondo; onde nessuna operazione può essere lecita se contrastante a tal fine, poiché tutto quanto viene fatto deve tendere al miglior rendimento attuale e potenziale della terra e del soprassuolo e collimare con l'intangibilità del patrimonio concesso in affitto.

---

<sup>3</sup> La diminuzione del canone relativo all'annata in corso si determina avendo riguardo alla produttività residua dell'annata agricola riferentesi alla parte occupata, ed all'indennità pattuita per i frutti pendenti, e raggugliandola all'estensione totale del fondo. Per le annate successive la riduzione sarà proporzionata alla diminuzione di estensione o di produttività del fondo locato, anche nel caso di permanente disagio. Tale riduzione si estende anche alla diminuzione della consegna delle scorte culturali e scorte morte (Legge 28/01/1977) n. 10).

<sup>4</sup> Vedi Legge n. 10 del 28/01/1977 e successive modifiche.

## **12. Manutenzione delle strade interne e carraie, delle capezzagne e dei solchi.**

Il conduttore deve tenere le strade interne in condizioni di buona viabilità, ghiaiate e sabbiate almeno una volta all'anno, e le carraie ben sistemate con la compartecipazione anche dei frontisti.

Gli stradoni erbosi non debbono essere ne' arati, né scorticati, né coltivati; né si può asportare della terra.

Le capezzagne, le scoline ed i solchi debbono essere tenuti puliti ed annualmente profilati, per dare facile scolo alle acque, e col declivio verso il fosso; la terra risultante deve essere portata nelle posizioni avvallate.

Nella montagna e nella collina, i solchi nei seminati, per governo dell'acqua piovana, debbono essere fatti contemporaneamente all'aratura e sistemati prima delle piogge autunnali.

## **13. Scavo dei fossi e dei condotti irrigui, spurgo dei colatori.**

I condotti irrigui debbono essere tenuti in modo che le acque vi refluiscono liberamente, espurgandoli, annualmente, a primavera e rispettandone la sezione.

I tagli di afflusso ai prati devono essere, man mano, diligentemente colmati, ripristinando la sagoma del fosso.

I fossi di scolo debbono essere espurgati nell'autunno e mantenuti sempre puliti. In montagna ed in collina si deve aver cura di addurre le acque in modo da non provocare danni e scoscendimenti.

Nei terreni destinati alla coltura del riso, lo scavo dei fossi deve essere fatto a turno triennale o quadriennale, secondo la rotazione; i condotti irrigui devono essere scavati tutti gli anni.

La terra scavata deve essere asportata in modo da rispettare le cinte e le banchine dei fossi stessi.

I cavi colatori devono essere espurgati secondo le disposizioni dei Consorzi e comunque ogni volta se ne manifesti il bisogno, sistemando utilmente le materie scavate, e rispettando le modine di sezione. Tutti i lavori di cui sopra competano al conduttore.

## **14. Aratura - dissodamenti.**

L'aratura deve essere fatta in epoca propizia, piuttosto anticipata che ritardata, con terreno non bagnato onde evitare lizzature ed incrudimenti conosciuti sotto il nome di "arrabbiaticcio" e spinta a profondità regolare, curando la sagoma trasversale delle singole prode ( o prose).

Solchi, conpluvi e displuvi devono essere sistemati in relazione alla natura ed alle condizioni di scolo dei terreni e, comunque, in modo da regolarizzare sempre meglio la superficie lavorata.

Nei terreni piani, si deve, così, conseguire la miglior forma regolare di "imbalatura".

Ove esistono banchine o filari (piantate) si deve, con l'aratura, di volta in volta, "toglierne" o "darne", onde mantenere la forma e la quota, con estremo riguardo delle piantagioni e, specie, dei ceppi delle viti.

Effettuandosi dissodamenti e scarificazioni , si deve spurgare il suolo ed il terreno da ceppi e radici difficilmente marcescibili e capaci di rigermogliare. L'operazione deve essere condotta in modo da migliorare la configurazione della superficie risultante.

L'affittuario non può, però, ridurre a coltura una parte del fondo consegnatagli incolta, qualora dovesse derivare danno al locatore od a terzi.

Sono a carico del locatore i dissodamenti riguardanti terreni saldivi da oltre 6 anni, e terreni boschivi.

### **15. Lavorazione del terreno non arabile.**

Devono essere lavorati anche con idonei mezzi meccanici gli appezzamenti che è impossibile arare, od ai quali nuocerebbe l'aratura per ragioni diverse (stato del terreno, piantaggi, soprassuolo) e le banchine.

Nei terreni argillosi le banchine vitate debbono essere lavorate tutti gli anni; si fa eccezione per le banchine ad erba medica e trifoglio, che seguono il ciclo del medicaio e del trifoglio.

In tutti i terreni, i piantamenti debbono essere tenuti sgombri da erbe ed arbusti infesti, sterpi e roveti.

Debbono essere lavorati al piede gli alberi da frutto tutti gli anni.

### **16. Livellazione e sistemazione dei terreni.**

La livellazione va mantenuta, nel modo migliore, nei terreni irrigui e destinati a risaia.

La sistemazione nei terreni asciutti ed i lavori relativi debbono essere ripartiti in ragione delle rotazioni e fatti in modo da conseguire una sempre migliore forma superficiale.

Qualora si intuiscano prati stabili di nuova formazione, i lavori necessari debbono essere compiuti dal locatore, restando a carico del conduttore le cure per la buona riuscita dell'impianto e la conservazione successiva.

### **17. Prati stabili irrigui – Prati artificiali.**

- a) I prati stabili irrigui non si possono arare, e debbono essere mantenuti ben livellati con l'uso dei terricciati. La cotica di risulta deve usarsi a costituire terricciati.
- b) I prati artificiali di medica vengono arati ed avvicendati secondo la rotazione più conveniente alla natura del terreno (di regola dopo un quadriennio) e lasciati sempre in estensione mai inferiore quella ricevuta, o stabilita nel patto di affittanza. Essi debbono, tenacemente, essere difesi contro le infestazioni della cuscutta (o grònghèl), della radetta (o erba pacciana) ed altre.
- c) I prati artificiali di trifoglio vengono rotti dopo il secondo anno; in montagna il trifoglio si rompe tutti gli anni.
- d) Tutte le operazioni di rinnovo e le sementi sono a carico del conduttore.

### **18. Rotazione.**

Su uno stesso appezzamento si debbono alternare piante a radici profonde e piante a radici superficiali, piante leguminose e graminacee.

### **19. Doppio o secondo raccolto.**

E' ammesso il secondo raccolto purché la semina successiva al frumento o ad altro cereale sia concimata in modo da conservare invariata la fertilità del terreno.

Nell'ultimo anno di conduzione non è ammesso il secondo raccolto.

### **20. Allevamento del bestiame.**

Il conduttore deve tenere sul fondo bestiame di sua esclusiva ragione in quantità proporzionata all'estensione fertile del fondo ed alla capacità di stalla, in modo da smaltire tutta la produzione foraggiera del fondo <sup>5</sup>.

### **21. Concimazioni.**

La materia è regolata dalla Direttiva 91/676 del 12/12/1991 recepita con D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e dal Regolamento Regionale della Regione Emilia Romagna 28/10/2011, n. 1.

#### *Parte quarta - Piantamenti*

### **22. Norma generale consuetudinaria.**

I piantamenti vengono sfruttati e curati in modo diligente, con la finalità di migliorare e non deteriorare o peggiorare l'insieme del soprassuolo; è, perciò, fatto divieto di compiere operazioni contrastanti al buon governo delle piante.

### **23. Bosco.**

#### **A) BOSCO CEDUO**

- 1) Boschi in golena.
  - a) Lo scalvo si esegue da novembre a marzo per terzo, ed a legna matura di 3 anni, cioè distribuendo il taglio nel modo comunemente detto "interzato".
  - b) Il ceduo di salice per il legno da truciolo viene tagliato ogni 5 o 6 anni; quello di pioppo ogni 6, 8 anni; ogni 3 anni si tagliano i vimini di salice.
- 2) Boschi di colle e di monte.

---

<sup>5</sup> L'affittuario socio di stalle sociali è tenuto al ritiro di un quantitativo di letame proporzionato al foraggio conferito.



Di norma il bosco non viene compreso nell'affittanza, però, nel bosco l'affittuario può far pascolare il bestiame e ricavare la legna per uso familiare.

- a) Nei boschi non soggetti a vincolo forestale il taglio si pratica a raso, con turno quinquennale, ripartendo la superficie boschiva a ceduo in 5 zone.

Il bosco di robinia od acacia (marùga) si taglia a brocca matura per pali da vite ogni 3 anni; ad ogni 4, nei terreni meno fertili.

- b) Nei cedui vincolati il taglio è regolato dalla Leggi e dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale

## B) BOSCO D'ALTO FUSTO

Non v'è pratica costante per il taglio del bosco d'alto fusto, che di norma non è affittato, ma sfruttato dal proprietario.

- a) Nei boschi di golena di Po si effettua il taglio economico del pioppo dall'ottavo anno in poi.  
b) Nella zona di monte la pratica del taglio varia con l'essenza della pianta

## **24. Distanza dai piantamenti nei boschi.**

Nei boschi rivieraschi di Po è ammessa la distanza di un metro a Boretto e Brescello, di m. 1,50 altrove per le piante di alto fusto. Nei boschi cedui tale distanza si riduce a m. 0,50.

Nei boschi di monte v'è consuetudine di tollerare distanza minime; nei boschi d'alto fusto è usanza diffusa lasciare uno spazio libero da alte piante largo un metro per parte dal confine od anche fare su questo uno steccato con travi ed assi di legno.<sup>6</sup>

Nei campi della bassa, ad es. Brescello, si usa piantare alto fusto a 2 metri dal confine. Pianta da gabba, salici e pioppotti si tollerano sulle rive dei fossi di confine, in tutta la zona bassa della provincia. Ora però, specialmente per i canali e le strade comunali, la distanza è fissata dai regolamenti provinciali, comunali consorziali e dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F, e leggi successive.

---

<sup>6</sup> Nella media ed alta provincia eccezionalmente vigono tuttora consuetudini derivate dalla legge generale estense del 13 maggio 1790, la quale prescriveva distanza diverse a seconda di luoghi (zona a sud e zona a nord della pedemontana da Veggia a San Polo d'Enza) (decreto 28 aprile 1791) e dell'orientamento rispetto ai confini. Dispone questa che "nei terreni di pianura non si potessero né piantumare né allevare, dalla parte di levante e mezzogiorno, alberi di sorta alcuna in confine, se non che in distanza di braccia sei che formano la pertica modenese (braccia modenese: m. 0,523; pertica modenese: m.3,14), e di quattro braccia simili nella parte di ponente e di settentrione, osservata poi da tutte le quattro parti suddette, nella linea laterale di rispettiva piantagione, lo spazio di tre pertiche modenesi, da un albero all'altro".

"Quanto alle siepi vive o morte e così delle viti, non potranno piantarsi che in distanza di braccia uno e mezzo suddette dal confine, né mantenersi più alte di braccia tre".

Successivamente il Codice Estense prescriveva che la distanza del piantamento dal confine fosse di tre metri per interasse di 5 metri o maggiore. Man mano la distanza dal confine si fa maggiore, di tanto poteva farsi minore l'interasse, finché dopo m. 10 dal confine, libero era il piantamento. Per piante tenute nane, cioè di altezza minore dei quattro metri, bastava la distanza di 2 metri dal confine; per piante minori di due, bastava un metro: Per siepi di robinia, castano ecc, era prescritto un metro e cinquanta cent. (art. 570 Codice Estense).

## **25. Piante d'alto fusto <sup>7</sup>.**

Le piante d'alto fusto sono padronali. Dal conduttore esse vanno periodicamente ripulite dai seccumi, ma non possono essere potate senza il permesso del locatore, poiché restano estranee allo sfruttamento dell'affittuario <sup>8</sup>.

In collina ed in montagna il conduttore può fare i vincigli da pioppi e piovioni.

## **26. Piante da frutto.**

Le piante da frutto vengono educate nei primi anni di loro vita, poi tenute attualmente ripulite dai rami secchi, ma non potate, senza il consenso del locatore; occorre provvedere ad acconci trattamenti anticrittogamici e, procedere d'intesa col locatore ad innesti per migliorare specie e qualità e sopperire all'ammaloramento, e fare le rimesse. L'impianto e la coltivazione dei frutteti specializzati è regolata da norme speciali concordate fra le parti.

Nella montagna gli innesti sono a carico padronale, la loro cura e conservazione a carico del conduttore.

Nel caso che le piante da frutto non siano consegnate, incombe al proprietario la loro cura ed a lui competono i prodotti; egli, ha quindi, diritto di procedere liberamente alla loro coltivazione ed al raccolto <sup>9</sup>.

## **27. Viti**

### 1) Viti accoppiate al tutore.

Alle viti si fanno numerosi trattamenti antiparassitari secondo la buona regola della tecnica.

### 2) Viti dei vigneti specializzati.

La vigna viene concimata, vangata annualmente e mantenuta netta dalle erbe.

Le piante si curano e si potano, come è detto dianzi, ad ogni anno e si sostituiscono con viti nuove quelle secche. I tralci si tengono tesi a fili di ferro disposti ad orizzontali multiple, sorrette da pali di buona essenza.

Le spese d'impianto <sup>10</sup> e di manutenzione degli impianti nuovi fino alla loro produzione sono a carico del proprietario.

## **28. Rimessa delle piante.**

La rimessa delle piante spetta al conduttore insieme all'assestamento del terreno e del suolo ed alla particolare cura di manutenzione per assicurare l'attecchimento.

---

<sup>7</sup> Non vi si comprendono gli olmi e gli oppi a sostegno di viti.

<sup>8</sup> Salvo quanto previsto dalla Legge 2.4.1962 n° 171.

<sup>9</sup> Vedi comunque la Legge del 15/09/1964, n. 756.

<sup>10</sup> Si considera che il vigneto specializzato entri normalmente in produzione dal terzo al quinto anno.

La spesa per l'acquisto delle piante a radice, sia per nuovo impianto che per rimessa, spetta al locatore ogni qual volta non possano ricavarci dal fondo. Il trasporto di queste dal luogo di acquisto, a distanza non eccedente quella del Capoluogo, spetta al conduttore.

### **29. Vendita di piante sia in piedi che abbattute.**

Tutte le piante appartengono al proprietario del fondo; nessuna pianta può essere arbitrariamente sradicata o abbattuta.

- 1) ALBERI DA ALTO FUSTO: <sup>11</sup>. L'estirpazione degli alberi di alto fusto è in facoltà libera del proprietario, essa deve essere fatta in modo da evitare per quanto possibile il danno a raccolti o coltivazioni.
- 2) PIANTE DA FRUTTO: Le piante da frutto, se pertinenti alla consegna, non si possono abbattere senza consenso del conduttore.

#### *Parte quinta - Consegna*

### **30. Norma generale consuetudinaria.**

Il fondo viene consegnato ed accettato nello stato e condizione in cui è lasciato dall'uscente conduttore.

### **31. Operazioni di consegna del fondo.**

Le operazioni di consegna si effettuano precisando:

- a) lo stato dei prati artificiali di medica e di trifoglio;
- b) descrizione sommaria dei fabbricati e manufatti ed eventuali servitù.

### **32. Obblighi del conduttore relativi ai fabbricati e manufatti.**

Con riferimento alle norme del Codice Civile ed a loro integrazione:

- a. Il conduttore deve conservare tutti i fabbricati da buon padre di famiglia, avvisare il locatore delle necessità di riparazioni non locative; eseguire senza ritardo le riparazioni locative agli ambienti di abitazione, dei rustici e di stabulazione, far pulire i camini almeno una volta all'anno; scaricare la neve dai tetti, quando possa essere causa di pericolo, a mezzo di personale idoneo.
- b. Deve coprire l'aia selciata e, se è incatramata, mantenerla; mantenere con le necessarie riparazioni annue i manufatti idraulici per la distribuzione, irrigazione e scolo delle acque di competenza del fondo; difendere con coperture di paglia e sabbia o terra detti manufatti contro il gelo invernale.
- c. Deve riparare ogni cosa guastatasi per mal uso od, accidentalmente, per cagione sua, dei suoi o del bestiame.

---

<sup>11</sup> Non si comprendono gli olmi e gli oppi a sostegno delle viti. Salvo quanto previsto dalla Legge del 2/04/1962, n. 171.

La manutenzione delle pompe ed elettropompe per l'acqua è a carico del conduttore limitatamente alle riparazioni ordinarie ed ai guasti dovuti al gelo.

- d. Deve provvedere a riparare e spalmare di colore ad olio fornito dal proprietario, le paratoie di ferro e di legno ed i relativi stivi, cancelli e cancellate di legno e di ferro.
- e. Deve conservare le siepi di rete metallica ben tese ad assicurare ai ritti e mantenerle protette dai necessari fili spinosi, sostituendo i ritti di sostegno ammalorati con buone essenze.
- f. Deve essere geloso custode dei confini, dei cippi di determinazione e delle servitù attive.
- g. Deve impedire che sul fondo si costituiscano o si accrescano servitù passive o si esercitino passaggi abusivi.

#### *Parte sesta – Riconsegna e bilancio*

### **33. Norma generale consuetudinaria.**

La riconsegna del podere e delle scorte dovrebbe effettuarsi fra conduttore uscente e locatore; questi, a sua volta, dovrebbe consegnare al conduttore entrante. E' tuttavia invalso l'uso, praticamente, che l'atto avvenga fra uscente ed entrante, di modo che la riconsegna del primo diviene consegna per il secondo, salvi i conguagli fra consegnato e riconsegnato, dei quali resta sempre responsabile il locatore, mantenendosi di norma invariata l'entità della primitiva consegna.

I danni che il conduttore avesse arrecato ai beni affittati, tanto se dovuti a cattiva coltivazione, quanto se dipendenti da altre cagioni a lui imputabili, gli debbono essere addebitati non solo in ragione dei deterioramenti avvenuti, ma anche in proporzione alla minoranza di produttività.

### **34. Scorte dei prati stabili.**

I prati stabili non possono essere riconsegnati in quantità minore di quella ricevuta.

I fossi di scolo debbono essere espurgati dall'uscente e consegnati regolari sulla sezione e nel profilo.<sup>12</sup>

### **35. Riconsegna di edifici, manufatti e diversi.**

Le riparazioni ed i risarcimenti ai guasti siano essi d'uso (art 1609 c. c.) o provocati, in edifici e manufatti, dall'uscente debbono essere eseguiti a cura e spese di questi entro il termine dell'annata agraria compiutamente ed a perfetta regola d'arte.

La riconsegna deve effettuarsi entro il mezzodì del termine di scadenza.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Qualora, per cagioni stagionali avverse, lo spurgo non riesca possibile, è d'uso accollarlo all'entrante.

<sup>13</sup> a) L'uscente ha diritto di trattenere per proprio uso dopo il termine dell'annata agraria: - nella montagna, il metato od essicatoio da castagne, fino a compiuto essiccamento del prodotto. Nei luoghi, in cui la scadenza dell'annata agraria ha date diverse, uscenti ed entranti si accordano fra loro di volta in volta per il ricovero di uomini e bestiami, nell'intervallo di tempo. - A Guastalla, granaio e cantina fino a marzo, a Luzzara pure, fino al 25 maggio, ma per poderi superiori alle 15 biolche. Tale usanza va scomparendo. b) L'entrante ha diritto che gli vanga

Abitazione ed annessi, stalla e rustici debbono essere riconsegnati sgombri da ogni cosa di pertinenza del cessante e ripuliti da immondizie, sia in ogni vano che nel solaio che sul tetto.

Cortile ed aia debbono essere ripuliti e, se del caso, diserbati.

I manufatti di irrigazione, le paratoie e gli stivi debbono essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

Le siepi metalliche debbono essere riconsegnate ben tese ed assicurate a buoni ritti, senza squarci e lesioni; le siepi morte ben assestate consolidate.

Le carraie debbono essere rettificare.

### **36. Norma generale consuetudinaria.**

L'uscente deve eseguire tutti i lavori e le faccende, che sono di sua spettanza, con la diligenza e la coscienza che doverosamente userebbe nel caso che la locazione nei di lui interessi continuasse; deve permettere all'entrante di poter effettuare tempestivamente e compiutamente i lavori che a questi competono secondo la consuetudine, ed astenersi dal fare cosa alcuna che torni a pregiudizio degli interessi dell'entrante o a danno della proprietà locata.

### **37. Condotta dei lavori agricoli nell'ultimo anno di conduzione.**

La condotta di tutti i lavori e le operazioni agrarie nell'ultimo anno di conduzione deve essere fatta in modo da non segnare un salto: essa deve essere una continuazione delle buone norme colturali. Di conseguenza le diverse operazioni agricole debbono procedere con le regole degli anni precedenti, a vantaggio e beneficio, oltre che degli stessi coloni, della economia generale.

Debbono pertanto essere rispettate le rotazioni in corso, e la concimazione deve farsi compiuta ed integrale, sì da non squilibrare il bilancio chimico del terreno.

### **38. Taglio dei boschi.**

- a) Boschi di colle e di monte: L'uscente ha diritto di tagliare i rami maturi nella invernata che precede la data di cessazione dell'affittanza;
- b) Boschi in golena: L'uscente ha diritto di tagliare i rami maturi di 3 anni, sino al marzo dell'anno successivo, al termine della locazione. Per i pioppi, l'affittuario ha solo il diritto di scalvo ogni 3 anni.

---

consegnato avanti il principio l'annata agraria: Nei luoghi in cui l'entrante fa la teggia, parte adeguata del fienile, e luogo di ricovero del bestiame necessario alla bisogna. La data non sempre è precisa, né è la stessa dovunque a cagione delle vicissitudini stagionali. A Guastalla e Luzzara è stabilita dal 15 luglio in avanti. A Reggiolo dall'agosto, con diritto anche ad una camera. A Casalgrande v'è diritto alla legnaia ed ad un sottotetto. In generale è d'uso dovunque ricoverare provvisoriamente, od anche in luogo definitivo. Certe cose che l'entrante apporti, per comodo il trasloco, qualche tempo avanti il termine.

### **39. Erbe dei boschi.**

Le erbe dei boschi in golena, di colle e di monte, competono al cessante fino allo scadere della locazione.

### **40. Raccolti tardivi (dei castagneti e dei boschi di monte - viti).**

- a) Qualora allo scadere del contratto non tutto il prodotto dei castagneti sia stato raccolto per non raggiunta maturazione, il conduttore uscente ha la facoltà di portarsi sul fondo fino a raccolto ultimato, col diritto di usufruire per tale bisogna dei locali necessari e del metato (essicatoio da castagne). E' inoltre, permesso il raccolto della ghianda e l'asportazione della legna tagliata e giacente.
- b) Analogamente, nel caso di uve di tardiva maturazione (fogarina, scorza amara, ecc.), l'uscente ha diritto di recarsi a vendemmiare il prodotto dell'annata anche oltre il termine di scadenza dell'affittanza.

### **41. Taglio delle piante in genere e delle siepi.**

Le piante nate, piantate o naturalmente cresciute sul podere durante il periodo di conduzione, non possono essere recise e dovranno essere dall'uscente affittuario lasciate senza diritto o compenso alcuno<sup>14</sup>. Per le piante dei vivai istituiti a scopo di commercio, di concerto col locatore, vige la consuetudine di consegna, riconsegna e bilancio.

E' proibito assolutamente il taglio delle piante e siepi, ad eccezione della potanda, che deve essere fatta con le norme di cui all'art. 42.

### **42. Potatura dell'ultimo anno.**

La potatura primaverile ed i tagli autunnali, nell'ultimo anno di conduzione, si devono fare come quelli degli anni precedenti; si taglieranno, perciò, le puntate il cui periodo o turno viene a cedere nell'ultimo anno e solo quelle<sup>15</sup>.

### **43. Ristoppio dei medicai dissodati.**

Nei medicai dissodati, purché di età superiore ai 3 anni, è ammesso il ristoppio, cioè la coltivazione a frumento od a cereali in genere per 2 anni consecutivi, con divieto del primo ristoppio per il mais.

<sup>14</sup> Per quanto riguarda le colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante ad alto fusto, a rapido sviluppo, vige la legge 2 aprile 1962 n. 171.

<sup>15</sup> Così ad esempio, essendo consuetudine di potare l'olmo e la vite, ad esso maritata, ogni due anni, eseguendo un anno la potatura sulla metà del podere e nell'anno successivo la potatura sull'altra metà, dovranno, nell'ultimo anno di conduzione, potarsi l'olmo e la vite, ad esso maritata, in quella metà del podere su cui viene a cadere il turno ordinario, eccezione fatta per le viti giovani, per le quali è obbligatoria la potatura annuale.

È assolutamente proibito un secondo ristoppio <sup>16</sup>.

#### **44. Aratura da parte del subentrante affittuario.**

A partire dal 1° agosto dell'ultimo anno di conduzione, il subentrante può portarsi ad arare le terre, messe a sua disposizione, nel podere in cui sta per entrare, ed a partire dal 15 settembre, può anche portarvisi a fare le seminazioni di cereali.

Egli ha diritto altresì di ritirare dalla concimaia (previa misurazione) il letame per spargerlo nei campi da arare. Egli ha pure diritto di ospitalità temporanea per le macchine ed attrezzi.

#### **45. Divieto di taglio dei prati stabili e dei medicai.**

Nell'ultimo anno di conduzione l'uscente non potrà falciare i prati stabili ed i medicai dopo il 31 ottobre, con divieto di pascolo successivamente a tali date (vedi art. 5).

#### **46. Secondi prodotti per parte dell'uscente.**

L'uscente non ha diritto di sfruttare il terreno con secondi prodotti di qualsiasi natura <sup>17</sup> ed è perciò vietato un secondo raccolto dopo le produzioni dei cereali primaverili da granella (frumento orzo, avena, segala).

È ammessa la coltivazione del secondo raccolto (granoturco, sorgo erbaio, etc.) in successione degli erbai primaverili o di medicaio non riuscito, purché aiutata da adeguate concimazioni.

### **Capitolo III – Conduzione a mezzadria**

#### *Premessa –Il contratto*

La Legge 15 settembre 1964 , n. 756 e successiva n. 203 del 3 maggio 1982, hanno vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e regolamentato i rapporti in corso che sono dichiarati risolti al 10 novembre 1993.

Non si registrano più usi e consuetudini in materia.

### **Capitolo IV – Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

---

<sup>16</sup> Essendo il ristoppio contrario alle buone regole dell'economia.

<sup>17</sup> Il divieto è giustificato dal fatto che il secondo prodotto oltre ad impoverire il terreno, ne impedirebbe all'entrante la tempestiva lavorazione cui ha diritto, e, sottraendo la terra al necessario riposo, ne pregiudicherebbe la produttività successiva.

## Capitolo V – Conduzione a colonia miglioritaria

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## Capitolo VI – Conduzione in enfiteusi

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## Capitolo VII – Altre forme di conduzione

TERZERIA: Le consuetudini della terzeria sono analoghe a quelle della mezzadria. <sup>18</sup>

BOARIA: E' tutto regolarizzato dal contratto collettivo di lavoro; non c'è più da tempo.

---

<sup>18</sup> Nella nostra Provincia la terzeria pura non è mai stata molto diffusa per fondi di notevole estensione, perché di preferenza si usava una mezzadria imperfetta, nella quale era pattuita una ripartizione diversa dalla metà per certuni dei prodotti o l'antiparte. Essa è molto usata, invece, nel caso di lavorazioni parziale di fondi per certe particolari coltivazioni che affittuari od anche proprietari praticano concedendole a braccianti o a cameranti come ad esempio il granoturco, le patate, il pomodoro, cocomeri e meloni. In tali **CASI**, l'aratura del terreno e la concimazione sono fatte dal concedente, il quale anticipa anche la semente, limitandosi il terziario all'apparato puro e semplice di mono d'opera provvista dei necessari mezzi d'opera. Da qualche tempo, alla terzeria va sostituendosi la compartecipazione.



## TITOLO IV

### **COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

#### **Capitolo I- PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA**

##### *A – Bovini da vita, da latte, da macello*

#### **1. Garanzia.**

La garanzia può essere «specifico o convenzionale» e «generica o consuetudinaria».

La garanzia «specifico o convenzionale» si esprime indicando i particolari vizi, difetti o malattie dai quali, soltanto, si garantisce l'animale. Tale forma di garanzia è oggetto di speciale convenzione fra le parti.

La garanzia «generica o consuetudinaria» è quella mediante la quale si garantisce l'animale immune dai vizi e difetti che, secondo gli usi locali più sotto elencati, danno luogo all'azione redibitoria. Tale garanzia si esprime colle parole «sano, schietto e da galantuomo», «sano, e buono da lavoro o da vita», e simili.

Nella vendita degli animali da macello, salvo espressa esclusione di garanzia (fuoco e fiamma o simili), gli animali si intendono venduti con la garanzia che non siano affetti da malattie o alterazioni che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni e ne causino la classificazione tra le carni di bassa macelleria.

Non si intendono escluse le malattie contagiose e infettive che sono espressamente contemplate dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni di Polizia Veterinaria in vigore.

La garanzia inizia a decorrere dal momento della consegna dell'animale.

#### **2. Unità di base di contrattazione.**

I vitelli da allevamento si contrattano a capo o a peso.

I bovini da carne si vendono per lo più a capo oppure a peso vivo o a peso morto<sup>19</sup>; i vitelli, a peso vivo o a peso morto.

#### **3. Pagamento.**

Il pagamento del prezzo si fa generalmente entro 8 giorni nel luogo di vendita — se non è stabilito diversamente — allorquando si tratta di bestiame e da vita; quando si tratta di bestiame da macello, il prezzo è generalmente pagato all'atto della consegna.

---

<sup>19</sup> Tare 1,5-2% se pesati caldi, oppure peso intero pesando dopo 24 ore dall'abbattimento dell'animale. Nella vendita dei bovini «a peso vivo» è sottintesa la tara del 5%; in quella dei vitelli la tara è di 2 Kg. per capo e si fa prima del pasto solo nei contratti a domicilio fra produttore e negoziante.

#### **4. Garanzie speciali.**

Per le vacche da latte oltre le garanzie consuetudinarie, vi sono speciali garanzie che oltrepassano i termini assegnati per i vizi redibitori elencati nel successivo articolo 9. Esse riguardano la gravidanza, la quantità e la qualità del latte, il ritardo nel parto e il prolasso.

#### **5. Garanzia del latte.**

La garanzia del latte è d'uso, ma occorre un patto speciale per la quantità e la qualità.<sup>20</sup>

La deficienza del latte viene compensata per la durata di tre mesi, salvo pattuizioni diverse, secondo il prezzo ufficiale stabilito dalla Camera di commercio; essa deve essere denunciata entro 8 giorni dalla consegna se la vacca è stata venduta sgravata, entro 8 giorni dallo slattamento del vitello e ad ogni modo non oltre 30 giorni dal parto, quando la vacca è stata venduta in istato di gravidanza. Il venditore, nel caso di vacca venduta sgravata ha 8 giorni di tempo per recarsi nella stalla del compratore per farvi la prova in confronto a quest'ultimo.

L'esperimento di prova può durare due giorni consecutivi.

Per le vacche vendute gravide, l'esperimento di prova si fa a scelta del venditore entro 40 giorni dal parto col vitello o entro 0 giorni dal parto se la vacca non ha più il vitello.

Se il foraggio è fresco, la quantità di farina è limitata ad un chilogrammo. La scelta della qualità degli alimenti (fieno, farina e mangimi) spetta al venditore. Il governo del bestiame in prova si pratica solo nella stalla del compratore.

Nel caso di vacche vendute gravide colla garanzia del latte, il compratore darà immediata notizia al venditore dell'avvenuto parto.

#### **6. Ritardo del parto.**

Il ritardo del parto, in mancanza di stipulazioni speciali, dà luogo ad un indennizzo corrispondente al valore della quantità di latte garantito per ogni giorno di ritardo secondo il prezzo ufficiale stabilito dalla Camera di commercio; quando la quantità del latte non è garantita, l'indennizzo si computa in ragione del valore di 10 litri di latte per ogni giorno di ritardo. I giorni di ritardo si computano da quelli in cui, secondo la garanzia del venditore la vacca avrebbe dovuto sgravarsi.

Quando invece il venditore per fissare il termine della gravidanza, calcolata come d'uso al nono mese, usa la parola: «compisce in tal giorno» o simili, è ammessa una tolleranza di giorni 29 oltre i quali si calcola l'indennizzo.

#### **7. Prolasso.**

Per il difetto del mostrare, il venditore è tenuto alla garanzia fino al termine. Tuttavia non è da

---

<sup>20</sup> Quando non vi sia patto espresso in altro senso, per qualità si intende soprattutto la sanità ed idoneità del latte al caseificio.

tenersi in considerazione il prolasso che si verifichi durante i 20 giorni che precedono il parto.

## **8. Denuncia dei vizi.**

I difetti vengono denunciati al venditore entro 8 giorni <sup>21</sup> dalla consegna mediante lettera raccomandata, o a mezzo del mediatore, verbalmente, in presenza di testimoni, oppure presentando al venditore certificato veterinario.

Il termine per la denuncia è di 40 giorni solo per alcuni dei vizi e cioè: epilessia e vertigini intermittenti. Denunciata la tosse, si fa la prova dell'animale nella stalla del compratore e si prolunga di otto giorni il termine della garanzia, se necessita per l'esecuzione di ulteriori accertamenti.

Se gli animali acquistati si ammalano negli otto giorni, deve darsene immediato avviso al venditore, accordandosi con lui per la cura e la protezione del periodo di garanzia. Le spese di cura sono sostenute a metà tra venditore e compratore, salvo accertamenti di responsabilità.

Denunciato il difetto, il compratore non può più adoperare per il lavoro il bestiame né compiere atti di disposizione sotto pena di decadenza dell'azione redibitoria.

Ricevuto l'avviso del difetto, il venditore è tenuto ad accertare od a fare accertare da un veterinario di sua fiducia il vizio denunciato entro 3 giorni dal ricevimento dell'avviso o della opposizione .<sup>22</sup>

Nella vendita degli animali da macello, qualora si verifichi quanto previsto dal terz'ultimo comma dell'articolo 3, il compratore è tenuto, senza ritardo, a dare avviso telegrafico al venditore o avviso verbale in presenza di testimoni, ed è obbligato a conservare l'animale con attaccata la pelle e con relativi visceri al fine di permetterne la identificazione. Il venditore è obbligato a recarsi sul luogo oppure a mandare un veterinario di sua fiducia non appena ricevuto l'avviso di protesta del compratore.

E' ammessa una tolleranza massima di 48 ore.

## **9. Vizi redibitori.**

I vizi e difetti per i quali, in mancanza di stipulazione speciale, s'intende estesa la garanzia e che danno luogo all'azione redibitoria, sono i seguenti:

- 1) Epilessia o mal caduco.
- 2) Vertigini intermittenti o capogiro (balordone).
- 3) Cenurosi (capstouren o mèl mazuco).

---

<sup>21</sup> Per i bovini da lavoro, la denuncia viene fatta entro il quarto giorno successivo al contratto.

<sup>22</sup> Sorgendo controversia sull'esistenza di un vizio redibitorio o malattia avviene in frequenti casi che la decisione di carattere tecnico sia rimessa al giudizio dell'Ufficio Veterinario comunale di Reggio Emilia o di un veterinario di comune fiducia.

- 4) Ticchio serpentino (voglio di biscia).<sup>23</sup>
- 5) Cardite traumatica o idropericardite cronica (infiammazione ed acqua al cuore, bestia «ingucieda»).
- 6) Asma intermittente o fiato grosso.
- 7) Tosse dipendente da lesioni croniche dell'apparato respiratorio.
- 8) Lesioni croniche dell'apparato digerente.
- 9) Ematuria, discuria, stranguria, iscuria paradossa (pisciar rosso).
- 10) Emorroidi o prolasso della mucosa del retto.
- 11) Amaurosi (cecità totale o parziale senza lesioni apparenti).
- 12) Zoppaggine cronica intermittente.
- 13) Vescicone volante.
- 14) Crampo rotuleo.
- 15) Mostrare (prolasso abituale dell'utero e della vagina).
- 16) Cozzo.
- 17) Lavorare male (cavalcarsi, paura del giogo).
- 18) Non sfoderare, non accoppiarsi e non montare (per i torelli di oltre 11 mesi).
- 19) Ninfomania (vacca torizza).
- 20) Perdere latte dai capezzoli (pisciar latte).
- 21) Cecità di un capezzolo nelle vacche non di riforma; per le vacche gravide — escluse le primipare — vendute nel periodo di asciutta gli otto giorni decorrono dal giorno del parto.

## **10. Risoluzione del contratto.**

Riscontrata l'esistenza del vizio redibitorio da parte del venditore, il contratto s'intende risolto e l'animale viene riconsegnato al venditore il quale restituisce la caparra ricevuta.

Nel caso di bovini venduti a paio quando uno di essi è affetto da vizio redibitorio, si dà luogo alla restituzione di ambedue gli animali.

Se il venditore, dopo accertato o rifiutato di accertare la esistenza del vizio redibitorio, non procede al ritiro dell'animale, il compratore ha facoltà di portarlo ad un pubblico stallo dandone preavviso al venditore.

## **11. Effetto risolutivo del vizio del mostrare.**

Il vizio del mostrare, che si manifesti negli otto giorni, dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto soltanto quando non sia stato pattuito uno speciale indennizzo. Quando il vizio si manifesta dopo il periodo regolare della gestazione (bovina a termine, bovina che ha compiuto) non si fa luogo a

---

<sup>23</sup> Quando è radicato, persistente e non dovuto a cambiamenti di ambiente e comunque non è occasionale.

nessuna rifazione.

Se non vi è stata fissazione di indennizzo ed il vizio si manifesta oltre il termine degli 8 giorni, l'indennizzo da corrispondere è pari da 1 a 2 decimi del valore dell'animale.

## **12. Effetto risolutivo della mancanza di gravidanza.**

Se risulta entro 20 giorni dall'acquisto che la vacca, garantita pregna, non sia gravida si fa luogo allo scioglimento del contratto nonostante sia stato fissato un indennizzo.

Trascorso tale termine, non si fa luogo allo scioglimento del contratto, ma è dovuto dal venditore un indennizzo, la misura del quale, quando non sia stato precisato dalle parti, è di un quarto del prezzo dell'animale.

Si fa luogo allo scioglimento del contratto quando nella vacca venduta pregna si riscontrasse e si potesse determinare che il feto nell'utero di questa era premorto alla vendita.

## **13. Intervento del mediatore e conclusione del contratto.**

È consuetudine che sul mercato intervenga nella stipulazione dei contratti per il bestiame bovino da macello e da vita, un mediatore, iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione della Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, generalmente di fiducia del compratore.

## **14. Provvigione del mediatore.**

Nei contratti riguardanti il bestiame bovino da macello, il mediatore viene compensato usualmente dal solo venditore e la provvigione gli verrà corrisposta:

- 1) o direttamente dal venditore;
- 2) o indirettamente dal compratore, attraverso la trattenuta, ad opera dello stesso, della provvigione dall'importo dovuto al venditore per l'acquisto dell'animale;
- 3) oppure attraverso la trattenuta della provvigione dall'importo dovuto al venditore, ad opera dello stesso mediatore, qualora sia stato delegato dal compratore al pagamento dell'animale acquistato.

All'atto della stipulazione dei contratti riguardanti il bestiame bovino da vita, potrebbe intervenire anche un mediatore di fiducia del venditore; pertanto verrebbero ad esistere due mediatori, uno da parte del venditore e uno da parte del compratore, i quali sarebbero compensati dalle rispettive parti.

Nel caso di contratto stipulato presso l'allevatore, il compenso dovuto al mediatore è, per consuetudine, a carico del compratore.

## **15. Misura della provvigione.**

Nei contratti di bestiame bovino da allevamento, riproduzione e lavoro, limitatamente a buoi, vacche, manze, manzette e torelli, spettano usualmente al mediatore, fino a €. 774.69 di valore

dell'animale, da parte del venditore € 5.16 per capo, oltre il valore di €. 774.69, € 6.20 per capo.

Per i vitelli da latte spettano al mediatore da parte del venditore € 2.58 per capo, se trattato sul mercato, € 1.55 se trattato a partita.

Nei contratti di bestiame bovino da macello, limitatamente a buoi, vacche, tori, torelli vitelloni, manzette e biracchi, spettano usualmente al mediatore da parte del venditore € 5.16 per capo. Limitatamente ai vitelli da latte, spettano al mediatore le cifre fissate per i bovini da macello.

### *B –Equini*

#### **1. Forma del contratto.**

I contratti si fanno per iscritto, quando il prezzo di compravendita è notevole, oppure quando si chiedono garanzie speciali.

#### **2. Garanzie consuetudinarie.**

I cavalli sono venduti con la garanzia «sano e sincero» o simili, oppure «a fuoco e fiamma» o «per la cavezza».

La garanzia espressa con la parola «sano» indica che l'animale deve essere immune dai difetti stabiliti dalla legge e dagli usi locali più oltre indicati; con la parola «sincero» si intende che l'animale non deve mordere, né tirar calci, né adombrarsi, né rifiutarsi al lavoro e che è quieto in stalla, in modo da corrispondere all'uso dichiarato, al quale deve essere destinato.

Nella vendita «a fuoco e fiamma» resta solo la garanzia per le malattie contagiose ed infettive e per la commestibilità sancita dalla legge, regolamenti e disposizioni sanitarie.

#### **3. Unità di base di contrattazione.**

Gli equini si vendono a capo.

Gli equini da macello, venduti a peso vivo alla stalla, devono essere pesati «fuori dal pasto» (circa 12 ore di digiuno). Qualora invece siano stati foraggiati, devono essere pesati considerando come tara il 4% del peso dell'animale.

#### **4. Pagamento.**

In mancanza di espresse pattuizioni, il prezzo dell'animale deve essere pagato negli otto giorni dal contratto o dalla consegna.

#### **5. Denuncia dei vizi.**

Il compratore deve dare avviso al venditore del vizio riscontrato, entro i termini fissati all'articolo successivo; dopo di che, non può più servirsi dell'animale, né compiere atti di disposizione, sotto pena

di decadenza dell'azione redibitoria.

L'animale che viene restituito deve avere le medesime caratteristiche che aveva all'atto della vendita.

Le lesioni fortuite arrecate per fatto del compratore ad un animale che, per vizio o difetto, debba restituirsi al venditore, daranno diritto al rimborso per i danni occasionali dalle lesioni predette periziati da arbitri di fiducia, ma non assolvono il venditore, qualunque sia l'entità della lesione, dall'obbligo di riprendere l'animale.

## **6. Vizi redibitori.**

Sono vizi redibitori e termini di garanzia, i seguenti:

1) Morva cronica	giorni 40
2) Farcino criptococcico	giorni 8
3) Bolsaggine (lesioni croniche all'apparato respiratorio e circolatorio con alterazioni dei moti respiratori rilevabili al fianco)	giorni 8
4) Corneggio cronico	giorni 8
5) Irido-coroidite recidivante o oftalmia periodica (flussione lunatica)	giorni 40
6) Epilessia (mal caduco)	giorni 40
7) Vertigini intermittenti	giorni 40
8) Ticchio in genere, esclusa la forma con logorio dei denti	giorni 8
9) Zoppaggini croniche intermittenti	giorni 8
10) Restio	giorni 8
11) Ernia inguinale intermittente	giorni 8

La garanzia inizia a decorrere dal momento della consegna dell'animale, salvo accordi particolari.

## **7. Effetti della risoluzione del contratto.**

Se l'animale da macello, per difetto o malattia risalente ad epoca anteriore la vendita, viene destinato alla bassa macelleria, il venditore perde la differenza fra il prezzo convenuto ed il ricavato dalla vendita delle carni.

Se lo stesso animale è invece, per decisione sanitaria, totalmente distrutto poiché incommestibile, il venditore perde l'intero prezzo, salvo dimostri che la causa determinante la necessità di distruggere le carni non risalga a lui e sia da attribuire ad evento successivo alla vendita. In entrambi i casi il compratore è tenuto a dare immediato avviso anche telegrafico al venditore facendo conservare all'animale la pelle, attaccata, e la testa, onde consentire al venditore la identificazione del soggetto.

## **8. Intervento del mediatore e conduzione del contratto.**

È consuetudine che sul mercato intervenga, nella stipulazione dei contratti per il bestiame equino

da macello e da vita, un mediatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'attività di agente di affari in mediazione della Camera di commercio, generalmente di fiducia del compratore.

### **9. Provvigione del mediatore.**

Nei contratti riguardanti il bestiame equino da macello, il mediatore, a cui spetta la provvigione dal solo venditore, viene compensato o direttamente dal venditore o indirettamente dal compratore attraverso la trattenuta ad opera dello stesso, della provvigione dall'importo dovuto al venditore per l'acquisto dell'animale o attraverso la trattenuta della provvigione dall'importo dovuto al venditore, ad opera dello stesso mediatore, qualora fosse stato delegato dal compratore al pagamento dell'animale acquistato.

All'atto della stipulazione dei contratti riguardanti il bestiame equino da vita, potrebbe intervenire anche un mediatore di fiducia del venditore; pertanto verrebbero ad esistere 2 mediatori, uno da parte del venditore e uno da parte del compratore, i quali sarebbero compensati dalle rispettive parti.

### **10. Misura della provvigione.**

Nei contratti di bestiame equino da macello, usualmente spettano al mediatore, da € 3.62 a € 5.16 sia per i puledri che per i cavalli.

#### *C - Suini*

### **1. Unità di base di contrattazione.**

Nella vendita dei suini da macello governati, fatta a peso vivo, la tara è di Kg. 5 per capo, se pesati a domicilio è di Kg. 6.

Per i lattinzoli alimentati a pasto, siano essi venduti castrati od interi, la tara è di Kg. 1 per capo.

Per le scrofe la tara minima è di 8 Kg.

Nella vendita fatta a peso morto la tara è del 2% dell'animale.

### **2. Natura confirmatoria della caparra.**

Il versamento di una parte del prezzo in anticipo si chiama «caparra», ma non costituisce penale convenzionale e non libera il compratore, che l'ha versata, dall'obbligo di risarcire i danni al venditore adempiente alle obbligazioni.

### **3. Vizi redibitori.**

I vizi o difetti per i quali s'intende estesa la garanzia e per i quali si può far luogo all'azione redibitoria oltre quelli contemplati dalle leggi e dalle disposizioni di polizia veterinaria, sono i seguenti:

- 1) Vertigini intermittenti (nei suini da allevamento) giorni 10



- |   |           |
|---|-----------|
| 2) Non sfoderare o non montare (nel verro da riproduzione di oltre 10 mesi) | giorni 8  |
| 3) Mal rosso  | giorni 8  |
| 4) Peste  | giorni 15 |
| 5) Setticemia emorragica  | giorni 3  |

La garanzia inizia a decorrere dal momento della consegna dell'animale.

II venditore è tenuto responsabile per tutte le malattie infettive e contagiose, nonché, nel caso di animali da macello, per quelle alterazioni, derivanti da vizi occulti, che compromettano la commestibilità delle carni.

#### **4. Effetti della risoluzione del contratto.**

Nella vendita di scrofe garantite pregne la mancata gravidanza dà diritto alla restituzione dell'animale ed al risarcimento dei danni oppure ad un indennizzo che varia dal 20 al 40% del prezzo dell'animale.

#### **5. Intervento del mediatore e conclusione del contratto.**

È consuetudine che sul mercato intervenga nella stipulazione dei contratti riguardanti il bestiame suino, un mediatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione della Camera di commercio, generalmente di fiducia del compratore, che verrà compensato da entrambe le parti contraenti.

#### **6. Misura della provvigione.**

Non ci sono più piccoli produttori di suini, vi sono solo grandi produttori i quali mettono sul mercato migliaia di suini ogni anno. Il produttore per vendere i suini al macello contatta il mediatore il quale lo mette in contatto con il macello. I suini devono obbligatoriamente essere portati al macello a stomaco vuoto per consentire i controlli sui capi. I suini vengono pesati al momento del carico quindi a peso vivo; quindi vengono ulteriormente pesati a peso morto presso il macello, il quale controlla che il calo sia nei limiti fisiologici – mediamente il calo consentito si aggira sul 22% del peso vivo. Il mediatore viene compensato da entrambe le parti non in base al peso, bensì al numero degli animali salvo accordi diversi tra le parti. La percentuale d'uso è di € 0,90 a carico del produttore ed a carico del macello € 0,75 per ogni suino grosso. Per i suinetti le percentuali sono rispettivamente € 0,50 e € 0,30.

### *D –Ovini e caprini*

#### **1. Unità di base di contrattazione.**

Il bestiame ovino e caprino, se da allevamento, viene di solito venduto in gregge a stima; se da macello, viene venduto a peso o a stima.

#### **2. Vizi redibitori.**

Nelle contrattazioni di bestiame ovino e caprino, oltre i vizi contemplati dalle disposizioni di polizia veterinaria, danno luogo all'azione redibitoria, i seguenti:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) Scabbia   | giorni 8 |
| 2) Cachessia itteroverminosa (marciaia)            | giorni 8 |
| 3) Vertigini intermittenti                         | giorni 8 |
| 4) Vaiolo ovino                                    | giorni 8 |
| 5) Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | giorni 8 |

La garanzia inizia a decorrere dal momento della consegna dell'animale .

#### **3. Intervento del mediatore e conclusione del contratto.**

È consuetudine che sul mercato intervenga nella stipulazione dei contratti per il bestiame ovino e caprino, un mediatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione della Camera di commercio, generalmente di fiducia del compratore.

Di norma la vendita degli agnelli e dei capretti avviene senza intermediario.

#### **4. Provvigione del mediatore.**

Nei contratti riguardanti il bestiame ovino e caprino da macello, il mediatore viene compensato consuetudinariamente dal solo venditore e la provvigione gli verrà corrisposta:

- 1) o indirettamente dal compratore, attraverso la trattenuta, ad opera dello stesso, della provvigione dall'importo dovuto al venditore per l'acquisto dell'animale;
- 2) oppure attraverso la trattenuta della provvigione dell'importo dovuto al venditore ad opera dello stesso mediatore, qualora sia stato delegato dal compratore al pagamento dell'animale acquistato.

#### **5. Misura della provvigione.**

Nei contratti di montoni, capre e pecore, agnelli e capretti, spettano al mediatore consuetudinariamente, da parte del solo venditore, per capo € 0.13.

*E – Animali da cortile (con relativi prodotti grezzi del bestiame)*

Non sono stati segnalati o rilevati usi o consuetudini.

## **Capitolo II -PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**

*A) Granaglie- frumento - B) Granoturco - C) Riso - D) Cereali minori (segale, orzo, avena)*

### **1. Conclusione del contratto.**

Concluso il contratto a richiesta delle parti si rilasciano gli stabiliti, ossia le note dalle quali risultano le condizioni di compravendita fissate dalle parti e dal mediatore; detti stabiliti possono venire girati come si girano le cambiali. Il contratto deve essere stipulato per iscritto.

### **2. Forma del contratto.**

Il contratto deve essere stipulato per iscritto, per la consegna, viene sempre fissato un termine di 8 giorni dalla data del contratto, esclusi i festivi.

Per consegna a termine si usa stendere uno stabilito.

### **3. Caparra.**

Prevale l'uso della caparra soltanto nelle contrattazioni delle granaglie fra produttore e compratore. L'ammontare della caparra è variabile.

La caparra si sconta all'atto dell'ultima consegna, se non vi è patto in contrario.

### **4. Vendita su campione.**

I contratti delle granaglie si fanno di solito su campioni offerti dal venditore; questi normalmente si rilasciano aperti.

II campione viene conservato dal compratore fino al termine della consegna della merce e di rado viene suggellato dalle parti contraenti.

Spesse volte il campione viene conservato dal mediatore.

Per le piccole partite, e fra produttori e negozianti, i contratti avvengono sovente dietro visita della merce in monte.

Quando si tratta di grosse partite, il campione di vendita viene diviso per metà fra compratore e venditore e suggellato coi rispettivi timbri.

Il prelevamento del campione può essere fatto a mano o con la sonda.

Solo per grosse partite e all'epoca del nuovo raccolto, il compratore può riservarsi il diritto di visita in magazzino.

### **5. Requisiti della merce.**

Nelle partite direttamente fra commercianti si usano definire le caratteristiche merceologiche del prodotto con le parole sano, leale e mercantile, specificando inoltre il peso specifico, l'umidità e le impurità.

Per il frumento, quando la vendita non avvenga dietro visita o su campione, si intende essersi contrattato di qualità buona mercantile, cioè della qualità media raccolta nell'annata. In tali vendite si può rifiutare il frumento che non sia di qualità buona mercantile o che non sia ben stagionato, scevro da carbone, da danno (palour) e che contenga oltre il 3% di semi estranei o di impurità.

Del pari può rifiutarsi il granoturco se sia male stagionato o in qualunque modo avariato; per le piccole differenze si usa convenire un abbuono a giudizio di arbitri conciliatori.

## **6. Unità di base di contrattazione, tolleranza, tara.**

Le contrattazioni delle granaglie avvengono di regola a peso.

Se la vendita è fatta per quantità determinata con l'aggiunta dell'espressione «circa», la differenza in più o in meno che l'uso ammette è del 5%.

Nelle contrattazioni dei cereali si pratica soltanto la tara reale dei recipienti.

## **7. Deposito della merce.**

Il venditore della merce ha la responsabilità della custodia di essa fino al termine della pattuita consegna: egli è quindi tenuto alla rifazione dei danni per avarie che potessero sopravvenire alla merce, tranne il caso di forza maggiore e tranne anche quello dipendente da vizio intrinseco della merce.

Il venditore è specialmente responsabile per le avarie causate da cattiva manutenzione nei granai e dalla negligenza nella custodia.

Trascorso il termine pattuito per la consegna, nel caso che la merce rimanga nei granai o magazzini del venditore, per concessione di questi, il compratore è responsabile di tutte le avarie restando a carico del venditore le sole avarie causate da grave negligenza o dolo.

## **8. Consegna.**

Se non vi è patto opposto, prevale l'uso di far la consegna nei magazzini del venditore e sul mezzo di trasporto del compratore.

Nella vendita a peso, la pesatura avviene nel luogo in cui si effettua la consegna e la spesa sta a carico del venditore.

Normalmente si usa fissare nel contratto il termine per la consegna dei cereali.

## **9. Ritardo nel ritiro della merce.**

Verificandosi ritardi nel ritiro della merce da parte del compratore, il venditore non si ritiene sciolto

senz'altro dall'osservanza del contratto; ma avverte il compratore (e quando questi non è noto il mediatore) con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno con diffida di ritirare la merce entro un termine che normalmente è di 5 giorni dall'arrivo della raccomandata.

Trascorso questo termine, senza che ne sia stato stabilito uno nuovo di comune accordo fra le parti, il venditore rimane svincolato dalla osservanza del contratto e trattiene la caparra salvo inoltre l'azione del risarcimento dei danni.

## **10. Pagamento.**

Il pagamento deve essere fissato entro 60 giorni per legge.

## **11. Risoluzione del contratto.**

Riscontrandosi nelle partite di frumento di produzione locale o nostrano qualche parte diversa dalla contrattata, il compratore ha la scelta o di rifiutare la merce per intero, o di ricevere soltanto la parte scevra da difetti, salvo che il venditore nei termini di consegna, non ve ne sostituisca della qualità e bontà pari alla contrattata.

## **12. Mediazione.**

Nel contratto interviene abitualmente il mediatore al quale è dovuto un compenso da entrambi i contraenti in misura uguale, per ogni chilogrammo di merce. Per partite di notevole importanza il compenso al mediatore può essere minore e generalmente viene concordato fra le parti.

*E) Patate - F) Ortaggi -(Carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli ecc.)*

Non sono stati segnalati o rilevati usi o consuetudini.

*G) – Uve e mosto*

### **1. Forma del contratto.**

I contratti si fanno talora verbalmente ma, specialmente per partite di qualche importanza, per iscritto, e sotto forma di «stabilito», che viene firmato dai contraenti e dal mediatore, il quale normalmente interviene a mettere d'accordo le parti. Un esemplare dello stabilito viene consegnato al venditore ed un altro al compratore. Un terzo esemplare rimane presso il mediatore.

Lo stabilito reca le seguenti indicazioni: «data, compratore, venditore, mediatore, merce, qualità, quantità, grado zuccherino e metodo di determinazione, prezzo, consegna, luogo di ricevimento, caparra, pagamento», e le «condizioni speciali» che le parti in certi casi determinano.

### **2. Clausola d'uso.**

L'uva rossa si contratta con le parole: «sana, nera e matura», oppure «sana e matura».

L'uva bianca venduta colla formula «sana e matura».

Tanto l'uva bianca che rossa, talvolta, si contrattano colla dizione «a piet» che vuol dire: tutta come si trova.

La dizione «sana, nera e matura» si riferisce all'uva dolce e di colore; la dizione «sana e matura» si riferisce all'uva bianca ed alla rossa in genere, e cioè, anche ai lambruschi ed alle uve tardive.

### **3. Caparra.**

La caparra è fissata dalle parti.

### **4. Unità di base di contrattazione.**

Il quantitativo viene sempre determinato in chilogrammi.

Il quantitativo è sempre fissato in peso senza riguardo all'ammontare della produzione del fondo o dei fondi da cui si preleva l'uva, oppure è fissato il peso con riguardo a un fondo o a più fondi specificati nel rispetto del disciplinare vigente.

Nel primo caso, è ammessa una tolleranza di peso sul totale del 5 per cento.

Nel secondo caso il venditore è tenuto a consegnare, ed il compratore ha diritto di ricevere, il quantitativo fino a concorrenza dell'uva esistente sul fondo e non altra.

Talora il quantitativo riguarda la produzione di un determinato fondo o di una parte di fondo ed è seguito dalla parola «circa». In quest'ultimo caso, venditore e compratore sono rispettivamente tenuti alla consegna o al ricevimento della produzione di quel fondo o porzione di fondo, qualunque sia il quantitativo.

### **5. Vendita «a grado zuccherino».**

Nella vendita di uve si usa talvolta, e più frequentemente fra commercianti e industriali, contrattare le uve a grado zuccherino generalmente determinato con sistema «BABO». In tal caso, la gradazione si determina «sotto la pigiatrice».

### **6. Consegna.**

Nel determinare la consegna si suole fissare la data d'inizio della vendemmia, la quale continua, poi, ininterrottamente, salvo casi di forza maggiore.

### **7. Verifica della merca e ricevimento.**

L'uva viene verificata ed accettata sul posto di produzione quando alla vendemmia assiste il compratore od un suo incaricato o quando viene trasportata a cura e spese del compratore.

La verifica e l'accettazione avvengono nella stazione di partenza quando il trasporto è eseguito per ferrovia; a domicilio o nello stabilimento del compratore se avvengono mediante altri mezzi entro l'ambito della Provincia.

Il ricevimento, che è indicato separatamente negli stabiliti di contratto, forma parte della consegna, e indica precisamente il luogo della verifica dell'uva.

Le verifiche dell'uva vengono eseguite in Cantina o comunque presso la sede dell'acquirente. Normalmente il trasporto viene effettuato dal venditore ed i controlli vengono fatti sull'uva consegnata tramite esami di laboratorio.

### **8. Ritardo della consegna.**

Il deperimento derivante dal ritardo nell'esecuzione della consegna è a carico della parte per colpa della quale il ritardo è avvenuto.

### **9. Spedizione, trasporto e luogo di pesatura della merce.**

Il trasporto dell'uva, quando viene consegnata agli stabilimenti, viene eseguito dal venditore, il quale ha anche l'obbligo di ritirare dagli stabilimenti gli imballaggi relativi; se l'uva non viene consegnata agli stabilimenti, il trasporto viene eseguito a cura e spese del compratore.

In caso di intemperie, il venditore dovrà curare l'uva in modo che non subisca danno.

La pesatura si fa alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna; salvo accordi diversi fra le parti.

### **10. Pagamento.**

Il pagamento dell'uva avviene al momento in cui l'uva è consegnata al compratore, salvo diversi accordi tra le parti.

### **11. Risoluzione del contratto.**

Qualora una delle parti contraenti lasci decorrere il termine fissato per la consegna, la parte che intende sciogliere il contratto ne dà avviso all'altra contraente preferibilmente con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno diffidandolo ad eseguire il contratto entro un termine di 48 ore.

Se il compratore non è presente sul luogo della vendemmia, il venditore ne dà avviso al mediatore che ha fatto concludere la vendita.

La grandine e gli accidenti atmosferici eccezionali che guastano l'uva rendendola non mercantile producono la risoluzione del contratto.

### **12. Mediazione.**

È consuetudine che intervenga, nelle contrattazioni delle uve, un mediatore, generalmente di fiducia del compratore, che verrà compensato dal solo venditore.

*H) Oliva - I) Agrumi – L) Frutta fresca -M) Frutta secca - N) Erbe, sementi e foraggi -O) Fiori e piante ornamentali - P) Piante da vivaio e da trapianto - Q) Piante officinali e coloniali - R) Droghe e spezie*

Elenco delle merci che, secondo gli usi e le consuetudini in atto nella provincia di Reggio Emilia, vengono vendute a pezzo o a collo. (D.M. 24-2-1982, art. 10).

### ***Prodotti ortofrutticoli***

- Le fragole ed i prodotti del sottobosco, quali: more, mirtilli, lamponi e ribes confezionati in vaschette, si vendono a collo.
- Le erbe aromatiche (come basilico, rosmarino, salvia, etc.) si vendono a mazzetti.
- I rapanelli ed i cipollotti si vendono a mazzetti.

## **Capitolo III - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo IV - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo V - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

### *A) Riso brillato*

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

### *B) Farine, semola e sottoprodotti della macinazione*

#### **1. Conclusione del contratto.**

La vendita delle farine si fa generalmente dai diversi molini a mezzo dei loro commessi o di rappresentanti, ai quali ultimi viene generalmente corrisposto dal venditore una provvigione sugli incassi di un tanto per chilogrammo.

Le condizioni pattuite si comprendono in un contratto di stabilito che viene firmato dai contraenti oppure dal rappresentante o mediatore, e scambiato fra le parti.

#### **2. Farine gialle.**

Le condizioni di contratto per le farine gialle<sup>24</sup> sono simili a quelle per le farine bianche tanto per la modalità di consegna e pagamento che per termini di denuncia dei difetti, calo, spedizione, ecc.

Normalmente esse si vendono a pronti, senza sconto e cartellinate a norma delle leggi vigenti.

#### **3. Cascami.**

I cascami sono venduti con le stesse condizioni con le quali si vendono le farine, eccetto per il peso

---

<sup>24</sup> Quando nel presente capitolo si tratta di casi di farine gialle, tali usi si riferiscono all'impiego alimentare per uso umano.



dei colli, il quale per i cascami è variabile.

I cascami vengono cartellinati a norma delle leggi vigenti.

#### **4. Consuetudine negativa sulla caparra.**

Nei contratti di compravendita delle farine il compratore non dà caparra.

#### **5. Clausole d'uso.**

Quando la merce viene venduta in sacchi di carta del peso di 50 o 100 Kg. il peso del collo viene pagato con farina (sacco carta per merce).

#### **6. Specie di vendita.**

Le vendite si fanno per pronta consegna o per consegna a termine.

#### **7. Consegna.**

Quando non si fa cenno di termine di consegna, si intende «consegna pronta», cioè entro otto giorni successivi alla data del contratto.

I molini, normalmente, consegnano ai pastai ed ai fornai franco domicilio. Il facchinaggio di scarico della merce è a carico del compratore.

#### **8. Spedizione e trasporto della merce.**

Qualora le spedizioni si facciano in tele del venditore, queste devono essere restituite nel termine di 30 giorni.

Quando le tele sono fatturate, se restituite in termine e condizioni di consegna, il relativo importo viene rimborsato.

È uso attualmente utilizzare per le spedizioni, sacchi di carta che resteranno di proprietà dell'acquirente.

#### **9. Calo naturale.**

Nel trasporto delle farine in genere si verifica un calo naturale, variabile a seconda del mezzo di trasporto (ferrovia, carretti, camion, barca, ecc.) e della durata del viaggio, nonché della stagionatura del grano e della bagnatura all'atto della macinazione.

Detto calo varia da grammi 100 a grammi 200 per ogni quintale sia per farina bianca, come per la farina gialla.

#### **10. Pagamento.**

Per i pagamenti delle farine, quando non se ne fa speciale menzione nel contratto, è d'uso

concedere il termine di 30 giorni dalla data di spedizione.

Per la semola di grano duro e la farina da pane, il pagamento, salvo pattuizione diversa, è a 30 giorni dalla data della consegna, senza sconto.

### **11. Denuncia dei difetti.**

Il termine generalmente accordato per i reclami sulla qualità della merce spedita, è di 8 giorni dalla data della consegna.

Quelli per deficienza di peso debbono farsi all'atto di ricevimento della merce.

Il compratore deve denunciare i difetti delle farine (oscurità, soverchia mancanza di forza, odore cattivo, odore di vecchio, miscele di sostanze eterogenee, ecc.) entro gli 8 giorni dal ricevimento e subito dopo verificato il difetto (art. 1495 c.c.).

La farina riconosciuta difettosa viene cambiata dal venditore a sue spese.

### **12. Mediazione.**

Quando la vendita è fatta dal molino col tramite di un proprio rappresentante, che fruisce di speciale provvigione assegnatagli dalla Cassa, il compratore non paga alcuna mediazione; se invece il contratto viene concluso con l'intervento di un mediatore o sensale, per le farine bianche (farina di frumento, semola di grano duro, ecc.) è uso che il solo venditore paghi la mediazione; per le farine gialle (farina di granoturco, ecc.) entrambe le parti sogliono pagargli la mediazione, a consegna ultimata.

*C) Paste - D) Prodotti della panetteria -E) Zucchero e prodotti dolciari - F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie - G) Pesci preparati - H) Prodotti surgelati I) Conserve alimentari*

Elenco delle merci che, secondo gli usi e le consuetudini in atto nella provincia di Reggio Emilia, vengono vendute a pezzo o a collo. (D.M. 24-2-1982, art. 10).

- **Generi di gastronomia:** Cannelloni, lasagne, tortelli, cappelletti, ravioli, pasta al forno e simili (cotti) vengono venduti a pezzo (a porzione).
- **Prodotti di gelateria:** Si vendono a pezzo (a numero, a porzione), il gelato e la panna montata confezionati o preparati in coni, in coppette, in focaccine, nonché le torte-gelato, i semifreddi, i pezzi duri, le cassate, gli zuccotti, i frutti ripieni.
- **Prodotti di pasticceria:** I prodotti di pasticceria in genere dolce e salata (come gnocco fritto, erbazzone, pizzette, tartine, tramezzini, panini farciti, toast, chizze) si vendono a pezzo (a numero, a porzione). Le torte decorate o elaborate artisticamente si vendono a pezzo.

- ***I prodotti del forno***, come le pizze e lo gnocco al forno si vendono a pezzo nei pubblici esercizi.

*L) Latte e derivati*

*Sezione prima -LATTE PER USO INDUSTRIALE*

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

**1. Durata del contratto.**

Il contratto della stagione casearia inizia il 1 gennaio e termina il 31 Dicembre.

**2. Oggetto del contratto.**

In mancanza di patto diverso, oggetto del contratto è tutta la quantità del latte prodotto nell'azienda nelle due mungiture, eccettuato il latte necessario alle famiglie del conduttore e del colono, nonché il latte occorrente per i normali bisogni zootecnici dell'azienda.

**3. Conclusione tacita del contratto.**

La campagna casearia inizia il 1 Gennaio ed il latte viene prelevato dalla stalla a cura del caseificio.

**4. Forma del contratto.**

I contratti per la somministrazione di latte fra i produttori e gli esercenti di caseifici, si concludono normalmente per iscritto; in via eccezionale, verbalmente.

II libretto sul quale sono notate le quantità di latte somministrato, costituisce prova anche del movimento di dare e avere fra il produttore e l'esercente il caseificio.

**5. Determinazione del prezzo.**

Il prezzo è convenuto:

- a) in misura fissa : all'inizio della stagione che rimane invariato per tutta la stagione medesima;
- b) a riferimento; in questo caso le parti intendono pattuire il prezzo che, alla fine della stagione casearia, sarà fissato dalla Commissione Provinciale Paritetica, presso la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura tenendo a base il prezzo conseguito dalla vendita dei prodotti caseari, le rese del latte, le spese di lavorazione, il valore del siero, nonché di altri elementi di giudizio di cui la Commissione crederà giusto tener conto; successivamente alla Commissione, a tale prezzo si aggiunge di solito il premio precedentemente pattuito che viene elargito ai conferenti latte esclusivamente in denaro;
- c) a volte il prezzo viene fissato operando una media tra i prezzi di due o tre caseifici sociali della

zona scelti di comune accordo dalle parti;

d) a resa, ossia mediante pattuizione della valutazione dei prodotti ricavati secondo una percentuale concordata fra le parti per ogni quintale di latte conferito fra burro e formaggio, o di solo formaggio, in base al prezzo da scegliersi in periodi che per quanto riguarda il formaggio è la media dei prezzi dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre; per il burro, la media dei Bollettini Ufficiali.

In mancanza di convenzione verrà praticato il prezzo a riferimento fissato dalla Commissione Provinciale Paritetica.

## **6. Clausole speciali.**

Nel silenzio del contratto non è d'uso prestare una caparra né una fideiussione.

## **7. Consegna.**

Il latte viene prelevato a cura del caseificio, il mattino e alla sera, nelle ore consuete, in recipienti metallici del fornitore. Il cascinaio lo pesa e ne annota la quantità in due libretti uno dei quali è tenuto dal somministratore e costituisce la prova della quantità del latte somministrato.

## **8. Pagamento.**

Per il pagamento vengono versati acconti mensili o quadrimestrali attendendo che l'apposita Commissione presso la CCIAA determini il prezzo del latte di riferimento. Una volta determinato detto prezzo il saldo viene effettuato, dedotto gli acconti, entro sessanta giorni da questa determinazione. In tutti gli altri casi non esistono consuetudini e ci si rimette agli accordi contrattuali. Nel caso di latterie sociali qualora non esistano delle norme precise statutarie la latteria usa distribuire acconti ai soci, dopo che è stato venduto il lotto quadrimestrale del formaggio.

## **9. Obblighi di garanzia del venditore.**

Il fornitore garantisce la genuinità e la purezza del latte e l'assenza di colostro.

Il cascinaio ha diritto di fare eseguire l'analisi per assicurarsi della idoneità del latte alla trasformazione in formaggio Parmigiano-Reggiano secondo le norme fissate dall'apposito regolamento per la produzione del latte adottato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.

In caso di annacquamento o scrematura rilevati in forma legale, al fornitore si applica una penale che può giungere fino alla perdita del valore di tutto il latte conferito al caseificio dall'inizio del contratto e fino alla data della provata frode.

## **10. Mediazione.**

Nelle contrattazioni del latte per uso industriale non intervengono mediatori.

## *Sezione seconda - PANNA*

### **1. Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto è tutta la panna o crema prodotte da un caseificio o latteria dall'inizio alla fine della campagna casearia.

### **2. Forma del contratto.**

I contratti di compravendita della panna o crema si concludono sempre per iscritto.

### **3. Valutazione della panna.**

La panna è valutata in base al contenuto di grasso determinato di volta in volta dall'analisi chimica, ed in riferimento al prezzo del Bollettino Ufficiale della Camera di commercio di Reggio Emilia è riferito alla voce "zangolato", concordato dall'apposita Commissione produttori e compratori, il martedì precedente alla consegna.

### **4. Requisiti della panna.**

La panna dovrà essere sempre fresca, ben pulita e conservata in frigorifero a 4° fino al momento della consegna. È consentita la consegna della panna ricavata dalla scrematura meccanica del siero, purché venga tenuta separata da quella di latte.

### **5. Consegna.**

La consegna viene fatta un minimo di tre volte la settimana salvo che non si concordi una diversa consegna in rapporto alla stagione ed a circostanze speciali; i bidoni dovranno essere sigillati all'atto della consegna con apposite tenaglie a sigla fornite dalla Cremeria e lasciate in carico al venditore per tutta la durata del contratto.

### **6. Pagamento.**

Il prezzo deve essere pagato secondo i patti.

### **7. Mediazione.**

Nelle contrattazioni della panna non intervengono mediatori

### *Sezione terza -BURRO*

#### CONTRATTAZIONI DEL BURRO FRA PRODUTTORE E GROSSISTA

##### **1. Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto è di regola tutto il burro che sarà prodotto dal venditore in un determinato caseificio durante l'annata casearia, eccettuata la quantità di burro richiesta dai produttori del latte per i bisogni delle loro famiglie.

##### **2. Definizione del burro.**

Si distingue lo "zangolato di panna" che è il burro grezzo prodotto dal caseificio. Questo non è pastorizzato e pertanto non può essere immesso al consumo. A tal fine lo zangolato viene pastorizzato e diviene burro, operazione che normalmente non viene effettuata dal caseificio, bensì dal grossista che ha acquistato lo zangolato.

##### **3. Forma del contratto.**

I contratti di compravendita del burro si concludono per iscritto.

##### **4. Determinazione del prezzo.**

Le parti di solito convengono il prezzo riferendosi a quello rilevato dalla speciale Commissione nominata dalla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e pubblicate mediante apposito bollettino settimanale, da applicarsi alle consegne effettuate nella settimana successiva ai giorni di rilevazione.

##### **5. Consegna.**

Il burro convenientemente custodito in frigorifero a 4° viene consegnato nel caseificio dal venditore una o più volte nella settimana, secondo gli accordi e secondo la quantità prodotta e la stagione. È consegnato al compratore o a persona da lui incaricata che rilascia al venditore la relativa bolla di consegna.

##### **6. Diritto di rifiuto della merce.**

Per la definizione dei vizi che comportano la risoluzione del contratto si fa rinvio alla normativa comunitaria che impone anche in determinati casi la denuncia del vizio all'AUSL.

##### **7. Pagamento.**

Il prezzo deve essere pagato secondo i patti.

##### **8. Mediazione.**

Nelle contrattazioni del burro fra produttore e grossista non intervengono mediatori.

## CONTRATTAZIONI ALL'INGROSSO DI BURRO GREZZO

### **1. Accertamento dei requisiti della merce.**

Nella compravendita di burro grezzo all'ingrosso, sia fresco che di frigo, l'accertamento dei requisiti e della qualità della merce viene fatto al momento della consegna sia che questa avvenga presso il magazzino del venditore che presso il magazzino del compratore.

La contestazione ed il rifiuto della merce non rispondente vengono fatti immediatamente.

Non sollevando contestazione o non prelevando campione per le analisi di controllo a termine di legge, l'acquirente accetta la merce a tutti gli effetti.

### **2. Mediazione.**

Il mediatore ha il diritto alla provvigione soltanto se il contratto viene effettivamente concluso e normalmente presenza a tutte le fasi contrattuali e la relativa provvigione gli verrà corrisposta dai contraenti al termine di tale operazione.

### **3. Misura della provvigione.**

Il mediatore interviene nel rapporto tra grossista che trasforma lo zangolato in burro e l'utilizzatore commerciale del burro, in questo caso la percentuale d'uso si aggira su € 0, 01 e € 0,015 al Kg.

## *Sezione quarta -Formaggio "Parmigiano Reggiano"*

### **1. Denominazione del formaggio.**

Per la definizione del formaggio «PARMIGIANO-REGGIANO» si fa rinvio a quanto contenuto nel disciplinare di produzione del formaggio «PARMIGIANO-REGGIANO» a cui i produttori si conformano.

### **2. Forma del contratto.**

I contratti di compravendita del Parmigiano-Reggiano in partita si fanno normalmente per iscritto in doppio originale.

Il contratto si conclude usualmente dopo la visita della merce in modo da poter redigere uno "stabilito"<sup>25</sup> completo di tutte le indicazioni essenziali, tra le quali non dovrebbero mai mancare:

- a. la località e la data in cui si stipula il contratto;
- b. i nomi o la ragione sociale del venditore, del compratore, e del mediatore, se intervenuto nella definizione del contratto;
- c. la descrizione della partita e dei lotti con l'indicazione dell'anno di produzione e del numero di

---

<sup>25</sup> Viene detto "stabilito" il prospetto che usualmente si è soliti redigere alla stipula del contratto.

- matricola del caseificio produttore ;
- d. la qualità del formaggio con indicazione precisa dei requisiti e delle qualifiche che debbono avere le forme da prelevarsi da parte dell'acquirente;
  - e. il numero complessivo di forme contrattate, che il compratore ha facoltà, a contratto concluso, di contrassegna con timbro ad inchiostro indelebile, o con la cd. «rosetta» o con altro mezzo idoneo;
  - f. il numero delle forme da scegliere e da pesare da parte del compratore;
  - g. il prezzo convenuto al Kg. al netto dell'I.V.A.;
  - h. la somma versata all'atto della stipula del contratto a titolo di «caparra»;
  - i. i giorni fissati per: la pesatura, la consegna ed il ritiro e il pagamento;
  - j. le condizioni speciali, quando esistono;
  - k. le firme dei contraenti e del mediatore se fosse intervenuto nella stipula del contratto.

### 3. Tipi di contratto.

Le contrattazioni del Parmigiano-Reggiano in partita possono essere ricondotte a due tipi essenziali:

- a) a pronta consegna;
- b) a dilazione.

I contratti a pronta consegna prevedono i seguenti adempimenti:

- visita della merce con definizione del numero di forme contrattate;
- definizione del prezzo e delle condizioni di pagamento;
- apposizione sulle forme dell'eventuale contrassegno (bollo) della ditta acquirente.

Resta inteso in questa specie di contratto, anche se non se ne parla esplicitamente, che la consegna della merce sarà fatta sul posto.

I contratti con dilazione si fanno come quelli a pronta consegna per ciò che attiene la definizione del prezzo e le condizioni di pagamento, mentre si fissano le forme contrattate rispetto al totale della partita o la percentuale minima di forme che il compratore si impegna rigidamente all'atto della consegna a ritirare.<sup>26</sup>

Nel caso di contratti sulla produzione futura, il produttore-venditore è tenuto a lavorare il latte nei modi normali ed a regola d'arte.

### 4. Clausole d'uso.

Nelle compravendite di formaggio Parmigiano-Reggiano, in tutto o in parte ancora da prodursi, il

---

<sup>26</sup> Si può convenire anche il reciproco, cioè la percentuale massima di scarto che il compratore ha diritto di fare all'atto del ritiro. In questo caso si tollerano le forme scelte 0 e 1 nell'ordine del 15% del complessivo.



compratore ha diritto di rifiutare quelle forme che, alla consegna, non risultassero fabbricate a regola d'arte.

Trascorso il termine fissato per il ritiro del formaggio, se il venditore non invita il compratore a ritirarlo, continua ad essere responsabile per la buona conservazione e la custodia.

Salvo patto contrario, nelle compravendite di partite all'ingrosso, la merce viene consegnata e ritirata, in una sola volta, franco caseificio o magazzino del venditore e posta su veicolo.

Sorgendo controversia sull'esistenza di un vizio redibitorio o malattia avviene in frequenti casi che la decisione di carattere tecnico sia rimessa al giudizio dell'Ufficio Veterinario comunale di Reggio Emilia o di un veterinario di comune fiducia.

## **5. Clausole speciali.**

### *a) Salvo visita.*

Quando il contratto non viene concluso immediatamente dopo la visita, oppure quando, per ristrettezza di tempo od altra causa, la visita non fosse stata fatta in modo diligente, il contratto può essere concluso con la riserva del «salvo visita».

Questa clausola a favore del compratore consente allo stesso di verificare se il formaggio è di suo gradimento, ma con l'impegno che la visita deve farsi entro le successive 24 ore e prima della apposizione del contrassegno (bollo) della ditta acquirente.

### *b) Scelto zero e uno.*

Con la clausola di «scelto zero e uno», applicabile alle contrattazioni del formaggio dell'annata, si intende che il compratore acquista la partita comprendendovi il formaggio, oltreché scelto, anche zero e uno, purché la quantità globale di zero e uno non superi il 15% della quantità di forme scelte.

## **6. Bollatura delle forme.**

Il compratore usa contrassegnare, anche se non è necessario alla perfezione del contratto, la merce con un bollo o timbro indelebile o con la cd. «rosetta» o con altro mezzo idoneo.

Il contrassegno serve ad individuare le forme compravendute.

Eseguita la bollatura, il compratore, salve speciali garanzie e salvo quanto previsto dalla legge in materia di difetti occulti, non può elevare alcuna eccezione, riserva o protesta sulla qualità e sugli eventuali difetti che successivamente riscontrasse nel formaggio.

## **7. Vizi occulti.**

Costituiscono vizi occulti gravi difetti di ago derivanti da anomale fermentazioni tardive ed altre fermentazioni derivanti dall'impiego di antibiotici nella produzione del latte che si manifestano

successivamente alla definizione del contratto per quanto riguarda scelta, pesatura, ritiro e pagamento.

### **8. Custodia del formaggio venduto.**

Dalla vendita alla consegna, epoca in cui il formaggio rimane presso il venditore, questi ha l'obbligo di custodirlo e di curarlo secondo le migliori regole della stagionatura. Il venditore non ha però l'obbligo di eseguire le eventuali correzioni, se non diversamente pattuito.

### **9. Consegna.**

Salvo patto contrario, nelle compravendite di partite all'ingrosso la merce viene consegnata e ritirata, in una sola volta, franco caseificio o magazzino del venditore, posta su veicolo.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare il formaggio nuovo con la crosta a colore naturale, cioè non tinto e non unto o rivestito.

Se il venditore, trascorso il termine fissato per il ritiro del formaggio, non invita il compratore a ritirarlo, continua ad essere responsabile per la custodia e la buona conservazione.

Se il compratore, trascorso il termine fissato per il ritiro del formaggio, non lo ritira, il venditore lo invita a ritirarlo entro un determinato termine, trascorso il quale il compratore perde la caparra.

### **10. Risoluzione del contratto.**

Il termine scelto indica una forma perfetta, lo zero una forma con difetto di crosta, e l'uno una forma con difetto interno leggero, che non compromette la stagionatura. Il due e il tre sono forme con dei difetti interni accentuati, che non consentono la stagionatura. Questo formaggio viene usualmente venduto per essere grattugiato.

Questo tipo di forme vengono differenziate dal Consorzio con una rigatura sulla crosta.

Usualmente una partita di formaggio non può avere più del 15% di zero e uno. Se questa percentuale viene superata il prezzo viene diminuito. La risoluzione avviene quando oltre il trenta per cento presenta difetti di tipo due e tre.

È ammessa la risoluzione del contratto nel caso in cui la partita non venga ritenuta idonea alla marchiatura da parte del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano in altre parole, quando il formaggio, venduto per «Parmigiano-Reggiano», non risulti tale.

### **11. Calo naturale.**

Il calo naturale di partite scelte, costituite da forme di dimensione standard, e complete di formaggio Parmigiano-Reggiano, tenuto a regola d'arte in magazzini idonei, durante il primo anno di stagionatura, cioè dopo i 12 mesi si aggira intorno all' 11%.

Durante il secondo anno il calo è di circa il 5,5%. Nel terzo anno è di circa il 3%.

## **12. Mediazione.**

La provvigione o mediazione che compete al mediatore, se ed in quanto ha partecipato alla stipula del contratto, si corrisponde in genere all'atto del pagamento del prezzo. Tale compenso è dovuto dai contraenti al mediatore soltanto se il contratto viene effettivamente concluso e va a buon fine.

### *M) Olio d'oliva*

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

### *N) Olii grassi animali per usi alimentari e industriali*

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

### *O) Pelli grezze e residui della macellazione*

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

### *P) Vini*

#### **1. Conclusione del contratto.**

I mosti sono venduti quando non hanno ancora iniziato o completato la fermentazione; i vini propriamente detti sono venduti quando è già terminata, naturalmente, o arrestata con la filtrazione, la fermentazione alcolica.

#### **2. Forma del contratto.**

I contratti si fanno sempre per iscritto, e sotto forma di «stabilito», che viene firmato dai contraenti e dal mediatore, il quale interviene normalmente a mettere d'accordo le parti.

Un esemplare dello stabilito viene consegnato al venditore ed un altro al compratore. Un terzo rimane presso il mediatore.

Lo stabilito reca le seguenti indicazioni: «data, compratore, venditore, mediatore, merce, qualità, grado alcolico e metodo di determinazione, quantità, prezzo, consegna, luogo di ricevimento, caparra, pagamento», e le «condizioni speciali» che le parti in certi casi determinano.

#### **3. Clausole speciali.**

La conclusione della vendita è a volte accompagnata dallo sborso di una caparra in ragione del 15% dell'importo totale con una maggiorazione di percentuale nel caso di ritiri più a lungo differiti.

#### **4. Prove preliminari.**

La vendita dei mosti si fa previo assaggio e dietro determinazione del grado alcolico complessivo (alcool per distillazione più zuccheri con il metodo «Fehling» e/o Beaumè) e la consegna viene pattuita

nel contratto e dopo aver prelevato tre campioni (bottiglie) che vengono suggellate e servono di confronto e di controllo alla consegna.

Le vendite di mosto muto e di vino si fanno in seguito ad assaggio ed a grado approssimato; in tal caso vengono prelevati dai vasi vinari tre campioni di vino (bottiglie) e suggellati con timbro a suggello del compratore, del venditore ed eventualmente del mediatore.

Qualora si debbano fare campioni di massa, usando vino preso da diversi vasi vinari, i prelevamenti saranno proporzionali alla capacità dei singoli vasi. Il campione per l'analisi viene prelevato da questa massa.

## **5. Specie di vendita.**

La vendita viene effettuata o in base alla sola gradazione alcolica svolta, se il vino è totalmente fermentato, o in base alla gradazione alcolica complessiva ed il prezzo viene fissato per grado.

Le vendite possono essere fatte anche «come campione». In questo caso il vino, oggetto di contrattazione, deve corrispondere in ogni suo requisito a quello del campione presentato.

La gradazione alcolica s'intende determinata con il metodo ufficiale (O.I.V.).

La gradazione alcolica complessiva si intende ottenuta con il metodo della distillazione per quanto concerne il contenuto di alcool svolto e con il metodo «Fehling e/o Beaumè » per quanto riguarda il contenuto zuccherino. Il relativo alcool potenziale si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero «Fehling e/o Beaumè » contenuti in 100 cc. di vino.

A tal fine si prelevano tre o più campioni, due dei quali vengono inviati per la constatazione della gradazione a laboratori di analisi chimica.

I mosti concentrati vengono venduti a peso, nella generalità dei casi, o a grado Beaumè; talvolta si fa ricorso al metodo Fehling-peso (ossia: grammi di zucchero per cento grammi di concentrato).

I mosti muti vengono venduti con gradazione complessiva (metodo ufficiale d'analisi) o gradazione Beaumè.

## **6. Unità di base di contrattazione.**

L'unità di misura è di solito il quintale-grado.

## **7. Consegna.**

L'epoca di consegna del vino viene stabilita all'atto della vendita.

## **8. Tolleranza.**

Sulla quantità fissata dallo stabilito è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.

Per i mosti ed i vini contrattati ad un determinato grado, la tolleranza è usualmente di 3/10 di grado in più o in meno, sulla media di due o più analisi. Verificandosi una differenza oltre i 3/10 di

grado e fino a mezzo grado si usa concedere una equa differenza di prezzo nel grado. Oltre tale differenza il compratore ha diritto di rifiutare la merce. Per i mosti ed i vini contrattati con una gradazione minima è ammessa invece una tolleranza massima di 2/10 di grado. Se il contratto indica una gradazione «circa», la tolleranza ammessa è di 3/10.

### **9. Ritardo nel ritiro della merce.**

Verificandosi ritardo nel ritiro da parte del compratore, il venditore non si ritiene sciolto senz'altro dall'osservanza del contratto, ma avverte il compratore e, quando questi non è noto, avverte il mediatore con lettera raccomandata con diffida di ritirare il vino entro un termine che normalmente è da otto a dieci giorni.

Trascorso questo termine, senza che ne sia stabilito uno nuovo d'accordo fra le due parti, il venditore rimane svincolato dalla osservanza del contratto e ritiene la caparra, salva l'azione per il risarcimento dei danni.

### **10. Spese di trasporto e di facchinaggio della merce.**

Il carico del vino viene normalmente eseguito a cura e spesa del venditore; il trasporto e lo scarico a spesa del compratore.

### **11. Responsabilità nel caso di suggello dei vasi vinari.**

Qualora si suggellino i vasi vinari contenenti il vino venduto, cessa qualsiasi responsabilità del venditore per avarie e deterioramenti. Dei danni derivati da rotture o spandimento dei vasi vinari è responsabile il proprietario di questi.

### **12. Mediazione.**

E consuetudine che intervenga nelle contrattazioni del vino, un mediatore, generalmente di fiducia del compratore, che verrà compensato dal solo venditore.

*Q) Alcool e liquori - R) Birra-S) Acque minerali, gassose, ghiaccio*

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo VII - Prodotti dell'industria del tabacco**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo VIII -Prodotti dell'industria delle pelli**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo IX - Prodotti delle industrie tessili**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo X - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo XI - Prodotti delle industrie del legno**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo XII -Prodotti delle industrie della carta, fotografiche e fotofonocinematografiche**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo XIII - Prodotti delle industrie metallurgiche**

### TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI

#### **1. Definizione dei trattamenti termici e delle lavorazioni ausiliarie.**

Per trattamenti termici si intendono tutti i cicli termici previsti dalla tabella UNI 3354-70. Gli usi normativi si estendono tuttavia anche ai nuovi processi termici non previsti dalla tabella ed alle lavorazioni ausiliarie.

#### **2. Ordinazione.**

Sui documenti di ordinazione, sui documenti di consegna e sui disegni, il committente è tenuto ad indicare la qualità del materiale da trattare, il trattamento termico e l'eventuale struttura richiesta, le profondità e le tolleranze di durezza in superficie ed al nucleo con l'esatta terminologia dettagliata e sufficiente, prescritta dalle norme UNI.

In difetto l'appaltatore è esente da responsabilità.

#### **3. Conferme d'ordine.**

Ogni ordinazione viene confermata per iscritto dall'appaltatore. Qualora la conferma di un'ordinazione verbale o scritta non sia conforme alle intese ed alle ordinazioni, la mancata denuncia da parte del committente entro otto giorni dalla ricezione della conferma delle modificazioni introdotte dall'altro contraente, equivale ad accettazione tacita.

L'appaltatore può richiamare in modo adeguato l'attenzione del committente sulle modificazioni proposte.

Il testo della conferma d'ordine prevale in ogni caso sul testo difforme dall'offerta e dall'ordinazione.

#### **4. Bolla di consegna. Disposizioni sulle lavorazioni.**

I materiali consegnati all'appaltatore devono essere accompagnati da una bolla di consegna che

contenga i seguenti dati:

- a. quantitativi dei pezzi o dei colli (se il materiale è già legato) o dei contenitori;
- b. descrizione e denominazione dei particolari (allegando eventualmente il disegno);
- c. tipo o analisi chimica del materiale (indicando la relativa norma UNI-DIN, ecc.);
- d. nome dell'acciaiera di provenienza;
- e. peso in kg.;
- f. trattamento o ciclo termico e le eventuali strutture desiderate;
- g. intervallo di resistenza e di durezza e relativo metodo di prova (Rockwell, Vickers, Brinell, ecc.);
- h. profondità di indurimento superficiale;
- i. indicazione delle zone da trattare superficialmente.

Nel caso di trattamenti termochimici devono essere altresì indicati:

- a. Profondità di diffusione della cementazione o degli altri trattamenti termochimici (per esempio: cm. 7 - oltre 0,6 mm. - fino a 0, mm.);
- b. eventuali superfici che devono essere protette dal trattamento;
- c. qualora successivamente al trattamento di diffusione il materiale (trattato) debba subire asportazione di soprametallo, deve essere indicata l'ubicazione e l'entità dello spessore da asportare.

L'indicazione sul disegno si riferisce allo spessore efficace di diffusione o di indurimento a pezzo ultimato di lavorazione meccanica.

L'indicazione sulla bolla o sull'ordine (senza alcun riferimento agli eventuali soprametalli) si riferisce alle dimensioni ed allo stato del materiale come ricevuto sollevando l'appaltatore dal conteggio del soprametallo.

Dati e richieste pervenute all'appaltatore successivamente alla consegna del materiale anche per iscritto non hanno alcun valore se non sono stati richiamati o preannunciati sul documento di consegna.

La mancanza di dati o l'erronea e parziale indicazione degli stessi annulla ogni responsabilità da parte dell'appaltatore, fermo l'obbligo del committente di pagare l'importo delle lavorazioni fatte.

## **5. Proprietà del materiale.**

Il materiale inviato per il trattamento termico si intende di proprietà del committente e si intende senza difetti occulti, di qualità e in condizioni adatte a sopportare i trattamenti termici richiesti.

## **6. Clausole speciali.**

- a. L'appaltatore è impegnato ad eseguire i trattamenti termici e le lavorazioni ausiliarie connesse

secondo le norme della tecnica più avanzata osservando le prescrizioni dell'acciaieria o della fonderia produttrici del materiale da trattare. Nessuna responsabilità può derivare all'appaltatore per difetti di lavorazione, verificabili solo a lavori ultimati, qualora i difetti stessi siano imputabili a cause preesistenti.

- b. In caso di insuccesso o di danneggiamento del materiale per sua colpa, l'appaltatore oltre alla perdita della relativa fatturazione, risponderà dei danni esclusivamente in misura del costo della quantità (peso) di materiale trattato, indipendentemente dal valore che la merce ha acquisito in seguito alle lavorazioni meccaniche subite, purché il costo della quantità del materiale trattato non superi il doppio del valore del trattamento eseguito.
- c. In deroga all'uso di cui al comma b), possono essere stipulate per iscritto quotazioni particolari che prevedano anche il rischio di trattamento per il valore complessivo dei pezzi, previamente dichiarato.

Nel caso il committente prescriva un determinato ciclo termico, esso si assume automaticamente ogni responsabilità.

## **7. Specie di appalto.**

- a. I prezzi praticati dall'appaltatore sono formulati: a peso, a consuntivo, per cadauno pezzo, per affitto di impianto, per unità di superficie trattata.
- b. I pesi e le misure validi per la determinazione dell'unità di calcolo dei prezzi sono quelli riscontrati dall'appaltatore al ricevimento del materiale presso il suo stabilimento. I dati riportati sui documenti di consegna del committente hanno solo valore indicativo.
- c. E' riconosciuta all'appaltatore una tolleranza di calo di peso del 3% in conseguenza della lavorazione ed al complesso delle operazioni che essa comporta, nonché per il movimento della presa e consegna dei materiali in grandi masse.
- d. Il pagamento delle lavorazioni già pattuite può essere sospeso limitatamente alla parte contestata del materiale.

## **8. Collaudi.**

L'appaltatore si impegna ad eseguire il collaudo dei materiali trattati secondo l'uso e le tolleranze previste dalle norme di unificazione vigenti al momento dell'appalto. L'esecutore non assume responsabilità nel caso in cui il cliente non abbia effettuato il collaudo prima che il materiale sia sottoposto ad altre lavorazioni o passato a terzi.

## **9. Scarti di lavorazione.**

Il committente è tenuto ad accordare una tolleranza scarti sulla lavorazione del 3% o altra concordata, computata sul fatturato annuale o nel periodo in cui gli ordini fossero dati per un tempo



inferiore.

### **10. Consegna e trasporto del materiale.**

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco e se viaggia su mezzi di trasporto dell'appaltatore.

Le spese di trasporto sono a carico del committente anche se la presa e consegna dei materiali sono effettuate con mezzi dell'appaltatore.

### **11. Spese di magazzinaggio.**

L'esecutore {appaltatore} del trattamento termico non è tenuto al magazzinaggio dei materiali oltre i seguenti limiti di tempo:

- a) un mese prima della ricezione di disposizioni di lavorazione;
- b) un mese dopo l'esecuzione della lavorazione in attesa di istruzioni per la spedizione del pronto per la consegna. Trascorsi tali termini di tempo, così come nel caso di ritiro dei materiali prima dell'avvenuta lavorazione, l'appaltatore addebiterà a titolo di penale le spese di facchinaggio e di trasporto interno del materiale, restando espressamente sollevato da ogni responsabilità per la conservazione o il deterioramento dello stesso.

### **12. Imballaggio.**

Il committente è tenuto a spedire il materiale da trattare convenientemente imballato ed in modo che esso non subisca danni durante il trasporto.

L'appaltatore è tenuto ad usare il medesimo imballo per la restituzione della merce.

Eventuali ulteriori spese di imballo saranno a carico del committente ed oggetto di fatturazione.

### **13. Reclami.**

Il committente si impegna, in caso di reclamo, di fare recapitare, a sua cura e spese, un campione del materiale trattato e contestato presso lo stabilimento dell'appaltatore.

## **Capitolo XIV -Prodotti delle industrie meccaniche**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## **Capitolo XV - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi**

*A) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche - B) Marmo, pietre ed alabastro lavorato - C) Calce, Cementi e gesso*

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

*D) Materiali da costruzione e materiali ceramici*

**NORME GENERALI**

**MATERIALI CERAMICI**

**1. Unità di base di contrattazione**

Nella generalità dei casi, l'unità di misura di contrattazione è il metro quadrato calcolato sulla misura nominale; nel caso di piastrelle montate su rete si intende vuoto per pieno, comprensivo della fuga già predisposta. Quando si impiegano moduli che nella posa includono una larghezza di giunto (es.: cm. 10x20 modulari), la misura a metro quadrato si intende vuoto per pieno. Nel caso di pezzi speciali o decori (es. listelli) l'unità di misura di contrattazione è generalmente il numero di pezzi o il metro lineare.

Nel caso di pavimenti sopraelevati e di pareti ventilate, il prezzo al metro quadro si intende generalmente comprensivo dell'intera struttura.

**2. Imballaggio, consegna, rischio nel trasporto.**

L'imballaggio generalmente usato è costituito da scatole di cartone posate su pallet idoneo e il tutto rivestito di termoretraibile o altra pellicola impermeabile. Sull'imballaggio vengono usualmente riportate le indicazioni previste dalle norme UNI EN, quali:

- marchio di fabbrica e Paese d'origine;
- tipo di piastrella, pressata a secco o estrusa (B o A);
- scelta;
- eventuale riferimento alle norme corrispondenti;
- dimensione nominale e di fabbricazione (calibro), modulare o non modulare;
- natura della superficie, smaltata o non smaltata;
- tono;
- numero di pezzi contenuti e/o m<sup>2</sup>.

Calibro – Spesso le dimensioni di fabbricazione (calibro) delle piastrelle di prima scelta sono indicate sull'imballaggio con un numero o una lettera. Per i prodotti ceramici è prevista la possibilità di produrre lotti di materiale che abbiano calibri diversi tra lotto e lotto; vale a dire piastrelle aventi dimensioni controllate e selezionate all'interno dello stesso lotto di produzione. I pezzi, appartenenti a lotti di produzione diversi, che presentano calibri diversi tra loro, al momento della posa sono accuratamente mantenuti separati.

La consegna avviene generalmente franco magazzino di partenza. In tal caso, la merce viaggia a rischio dell'acquirente anche se il vettore è scelto dal venditore.

### **3. Tolleranze dimensionali.**

E' ammessa una differenza fra le dimensioni nominali, dimensioni di fabbricazione (calibro) e quelle reali, sempre tenendo presente l'unità di misura del metro pieno riferita alle dimensioni reali. Viene fatta distinzione tra dimensioni modulari e dimensioni non modulari sia nel caso di piastrelle estruse sia per piastrelle pressate a secco.

#### *Dimensioni modulari*

Se le dimensioni sono espresse come modulari, il fabbricante sceglie la dimensione di fabbricazione in modo tale da permettere una larghezza nominale del giunto, secondo quanto previsto dalla vigente norma UNI EN 14411.

#### *Dimensioni non modulari*

Se le dimensioni sono espresse come non modulari, il fabbricante sceglie la dimensione di fabbricazione in modo tale che la differenza tra la dimensione di fabbricazione e la dimensione nominale sia conforme ai valori indicati nella vigente norma UNI EN 14411.

### **4. Criteri di scelta: estetico e funzionale.**

Le norme UNI EN stabiliscono i requisiti qualitativi soltanto per i prodotti della miglior qualità commerciale, in altri termini per la prima scelta.

I prodotti che non soddisfano i requisiti della prima scelta vengono considerati sottoscelte. Rimangono privi di requisiti per la classificazione tutti i materiali delle qualità inferiori. I criteri di scelta per le qualità inferiori alla prima vengono decisi autonomamente dai singoli produttori sulla base di propri criteri interni.

#### **4.1 Criteri estetici.**

##### *1° scelta.*

La superficie di esercizio delle piastrelle deve apparire integra in ogni sua parte; per una valutazione estetica deve essere sottoposto a prova un campione di almeno 1 m<sup>2</sup> ed un numero minimo di 30 piastrelle. Al riguardo, almeno il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti.

La valutazione viene effettuata esclusivamente osservando, a occhio nudo (o con gli occhiali, se di uso abituale) ed in direzione perpendicolare, la superficie di esercizio delle piastrelle dalla distanza di 1 m sotto l'intensità luminosa di 300 lx.

La superficie non va comunque giudicata in controluce o da distanza ravvicinata.

Per difetti della superficie, sempre che non costituiscano una voluta caratteristica estetica, si

intendono i seguenti:

- fratture
- cavilli
- ritiri di smalto
- disuniformità
- crateri
- buchi
- devetrificazione dello smalto
- punti e macchie
- difetti sotto smalto
- difetti di decorazione
- tonalità
- scagliature di bordi
- scagliature di angoli

Per i materiali smaltati il cavillo costituisce generalmente un difetto, salvo che costituisca un effetto estetico voluto e dichiarato dal produttore.

#### **4.2 Criteri funzionali.**

##### ***1° scelta.***

I requisiti che caratterizzano le piastrelle appartenenti alla prima scelta sono stabiliti dalle norme UNI EN di prodotto del gruppo di appartenenza.

#### **5. Proprietà fisiche e chimiche.**

Per quanto riguarda le proprietà fisiche e chimiche, le piastrelle devono soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche di riferimento, che, pur non avendo forza di legge, costituiscono comunque un autorevole punto di riferimento nella definizione delle caratteristiche dei prodotti.

#### **6. Esclusione della garanzia.**

E' esclusa la garanzia di resistenza agli acidi, al gelo ed all'abrasione, cagionata da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per i materiali specificamente garantiti per i quali deve essere espressamente dichiarata ed oggetto di accordo tra le parti.

Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura, specie nel caso di piastrelle cosiddette "stonalizzate".

#### **7. Denuncia dei vizi palesi.**

Le contestazioni per vizi palesi (ad es.: quelli di forma, dimensionali, di scelta, di tonalità) hanno efficacia solo quando siano mosse per iscritto prima della posa in opera del materiale e nei termini di legge.

In assenza di contratto valgono le condizioni generali di vendita del produttore.

Eventuali contestazioni relative a difetti già visibili prima della posa devono essere sollevate prima della posa stessa.

## **8. Posa in opera di pavimenti e rivestimenti.**

La misurazione di pavimenti e rivestimenti viene effettuata in metro quadrato di sviluppo effettivo della superficie ricoperta. Eventuali aperture nei pavimenti, di misura inferiore al mezzo metro quadrato, non vengono detratte.

La misurazione di zoccolature o pezzi speciali viene effettuata conteggiandoli normalmente a metro lineare o a numero di singoli pezzi.

Il riferimento normativo in Italia per la posa delle piastrelle ceramiche è la norma UNI 11493.

Anche il posatore è tenuto a verificare l'assenza di difetti palesi prima di installare il materiale ceramico.

## **9. Classificazione tecnico-commerciale.**

Oltre alle classificazioni tecniche di cui alla norma UNI EN 14411, che suddividono i prodotti in base all'assorbimento e al metodo di formatura, sono in uso le seguenti denominazioni commerciali:

Materiali non smaltati per pavimenti e rivestimenti:

- a) *Cotto*
- b) *Grès rosso*
- c) *Clinker*
- d) *Grès porcellanato*

Materiali smaltati per pavimenti e rivestimenti:

- e) *Maiolica*
- f) *Cottoforte*
- g) *Monoporosa*
- h) *Monocottura rossa*
- i) *Monocottura chiara*
- j) *Clinker*
- k) *Grès porcellanato*

## *REQUISITI*

## MATERIALI NON SMALTATI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.

### **a) Cotto.**

#### **a.1 Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle di cotto sono ottenute per estrusione di argille naturali, molto simili a quelle utilizzate per i laterizi, e cotte a temperatura sufficiente per ottenere una buona compattezza. Le piastrelle possono essere estruse singole oppure estruse doppie (dette anche spaccatelle); queste ultime vengono separate dopo cottura, al momento della posa in opera.

Le piastrelle sono generalmente di colore rosso; stante la loro natura, possono presentare delle leggere variazioni di colorazione da piastrella a piastrella ed anche nell'ambito dello stesso pezzo.

Si tratta di un materiale poroso, con un assorbimento d'acqua che può variare dal 3 al 15% in peso. L'impiego prevalente è per pavimentazioni rustiche di interni ed esterni.

#### **a.2 Tolleranze.**

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua ed in base al tipo di estrusione: piastrelle estruse singole o doppie.

I valori delle tolleranze sono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

### **b) Grès rosso.**

#### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle di grès rosso sono ottenute per pressatura di argille naturali cotte a temperatura sufficiente ad assicurare una buona greificazione.

Queste piastrelle sono generalmente di colore rosso bruno e per loro natura possono presentare delle leggere variazioni di colore.

Si tratta di materiale semi-vetrificato, con un assorbimento d'acqua che può variare dal 1 al 3% in peso.

Il grès rosso è impiegato principalmente per pavimenti, interni ed esterni, sia per ambienti di tipo residenziale sia di tipo industriale.

#### **2. Tolleranze.**

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e vengono riportati nella norma UNI EN

14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

## **c) Clinker.**

### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle di clinker sono ottenute generalmente per estrusione sotto vuoto di impasti ceramici formati da argilla, con l'aggiunta di ossidi coloranti, fondenti energici e chamotte (argilla cotta) anche grossolana. Le piastrelle possono essere estruse singole oppure estruse doppie. Commercialmente si indicano con questo termine anche altri tipi di listelli e piastrelle formati per pressatura.

I listelli e le piastrelle di clinker sono normalmente prodotti in una vasta gamma di formati e di colori, e vengono impiegati prevalentemente per pavimentazioni e rivestimenti di interni ed esterni, per le quali sono richieste buone caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti atmosferici.

L'assorbimento d'acqua può variare dal 2 al 6% in peso.

Listelli e piastrelle di clinker sono normalmente posati in opera con una fuga tra pezzo e pezzo di 6÷10 mm in relazione al formato.

### **2. Tolleranze.**

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua ed in base al tipo di estrusione: piastrelle estruse singole o doppie.

I valori delle tolleranze sono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

Il clinker è universalmente riconosciuto come ceramica rustica (in contrapposizione alla ceramica fine) e perciò bolle ed altri difetti superficiali sono consentiti purché non alterino l'aspetto d'insieme e la funzionalità del rivestimento.

## **d) Grès porcellanato.**

### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle di grès porcellanato sono ottenute generalmente per pressatura da una miscela di argille, sabbie, fondenti ed anche ossidi coloranti che si disperdono assai bene durante la cottura nella massa semi-fusa.

Il grès porcellanato appartiene al gruppo BIA, secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 14411, gruppo nel quale sono classificati i materiali che presentano un assorbimento d'acqua non superiore allo 0,5% in peso; quindi, in questo caso, si può parlare di piastrelle completamente vetrificate.

Questo materiale ceramico viene fornito anche con la superficie lucidata mediante levigatura o lappatura meccanica.

Il grès porcellanato trova impiego in molteplici settori di utilizzo: in interni ed esterni, per pavimenti e pareti, in ambienti residenziali ed industriali.

## **2. Tolleranze.**

In una singola piastrella e/o tra diverse piastrelle sono ammesse differenze di tonalità che non pregiudichino l'effetto d'insieme del materiale.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e vengono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

## MATERIALI SMALTATI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

### **e) Maiolica.**

#### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle di maiolica sono prodotte con argille naturali contenenti ossidi di ferro ed una relativamente abbondante frazione carbonatica.

Il ciclo di produzione prevede la formatura per pressatura e la successiva bicottura (una prima cottura del supporto, "biscotto", e la successiva cottura del supporto sul quale è stato applicato lo smalto, "vetrato").

Queste piastrelle sono caratterizzate da un supporto poroso con una faccia piana, sempre ricoperta da uno smalto non trasparente che può essere colorato e/o decorato.

Nel caso in cui le piastrelle vengano decorate, è necessario sottoporre le stesse ad un ulteriore trattamento termico per il fissaggio dei decori ("terzo fuoco").

L'assorbimento d'acqua può variare dal 15 al 25% in peso.

Il colore del supporto della maiolica varia dal giallo avorio al rosato.

Ogni colore degli smalti e delle decorazioni può essere distinto da tonalità diverse.

#### **2. Tolleranze.**

Tra diverse piastrelle di tinta unita o decorate, sono ammesse differenze di tonalità che non pregiudichino l'effetto d'insieme del rivestimento in maniera determinante.

La stessa tolleranza è ammessa nelle singole piastrelle, ad eccezione di quelle a tinta unita.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e vengono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.



## **f) Cottoforte.**

### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle di cottoforte sono ottenute per pressatura di argille naturali con procedimenti includenti almeno due cotture (bicottura).

Come nel caso delle piastrelle di maiolica, anche per il cottoforte può essere prevista una ulteriore decorazione con successivo trattamento termico per il fissaggio dei decori ("terzo fuoco").

Questo tipo di piastrella è intermedio, sia come materie prime usate che come caratteristiche fisiche del supporto, fra la maiolica ed i prodotti greificati a supporto rosso.

L'assorbimento d'acqua può variare dal 7 al 15% in peso.

Le piastrelle sono sempre smaltate con smalto non trasparente e vengono impiegate prevalentemente per il rivestimento di pavimenti e pareti di ambienti interni.

Ogni colore degli smalti e delle decorazioni può essere distinto da tonalità diverse.

### **2. Tolleranze.**

In una singola piastrella e/o tra diverse piastrelle di tinta unita o decorate di prima e di seconda scelta sono ammesse differenze di tonalità che non pregiudichino l'effetto di insieme in maniera determinante.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

## **g) Monoporosa (*rossa e chiara*).**

### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle in monoporosa rossa sono piastrelle smaltate, ottenute per pressatura di una miscela di argille ad alto tenore di ferro, contenenti carbonati, analoghe alle argille da maiolica e cottoforte; mentre per quel che riguarda le piastrelle in monoporosa chiara, esse sono costituite da una miscela di argille calcaree esenti da ferro.

Il ciclo di produzione prevede, in questo caso, un'unica fase di trattamento termico (da cui il termine "monocottura porosa" abbreviato in "monoporosa"), fase durante la quale viene effettuata la cottura sia del supporto sia dello strato di smalto applicato.

In alcuni casi, per le piastrelle per rivestimento di pareti, può essere prevista una ulteriore decorazione con successivo trattamento termico per il fissaggio dei decori ("terzo fuoco").

La monoporosa chiara si differenzia da quella rossa solo per il colore del supporto (dal grigio chiaro al beige): entrambe possiedono assorbimento d'acqua normalmente superiore al 10% in peso ed

appartengono al gruppo BIII secondo la UNI EN 14411.

Stante la loro natura possono presentare delle variazioni di colorazione da piastrella a piastrella ed anche nell'ambito dello stesso pezzo.

Queste piastrelle sono destinate generalmente al rivestimento di pareti di interni.

## **2 . Tolleranze.**

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità,) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

### **h) Monocottura rossa.**

#### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle in monocottura rossa sono piastrelle smaltate, a supporto compatto, ottenute per pressatura di una miscela di argille non calcaree ad alto tenore di ferro con fondenti a base feldspatica. Con un'unica fase di trattamento termico viene effettuata la cottura sia del supporto sia dello strato di smalto.

L'assorbimento d'acqua può variare dal 2 al 10% in peso.

Il colore del supporto varia dal rosso scuro al bruno.

Le piastrelle sono utilizzate per pavimenti di interni e di esterni.

#### **2. Tolleranze.**

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

### **i) Monocottura chiara.**

#### **1. Descrizione del prodotto.**

Le piastrelle in monocottura chiara sono piastrelle smaltate, a supporto compatto, ottenute per pressatura di una miscela di argille a basso tenore di ferro, sabbie e fondenti a base feldspatica. Con un'unica fase di trattamento termico viene effettuata la cottura sia del supporto sia dello strato di smalto.

L'assorbimento d'acqua può variare dal 2 al 7% in peso.

Il colore del supporto varia dal grigio chiaro al beige.

Le piastrelle sono usate per pavimenti di interni e di esterni.

## **2. Tolleranze.**

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati nella norma UNI EN 14411 vigente. I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

### **j) Clinker.**

#### **1. Descrizione del prodotto.**

(La descrizione è analoga a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

#### **2. Tolleranze.**

(Le tolleranze sono analoghe a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

### **k) Grès porcellanato.**

#### **1. Descrizione del prodotto.**

(La descrizione è analoga a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

#### **2. Tolleranze.**

(Le tolleranze sono analoghe a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

## *CONTROLLI*

I controlli sui materiali vengono effettuati normalmente dai laboratori interni delle aziende.

I controlli di parte terza vengono affidati a laboratori esterni; ove richiesto, vengono eventualmente affidati a laboratori accreditati.

### **Capitolo XVI -Prodotti delle industrie chimiche**

Non sono stati rilevati o segnalati usi e consuetudini.

### **Capitolo XVII - Prodotti delle industrie della gomma elastica**

Non sono stati rilevati o segnalati usi e consuetudini.

### **Capitolo XVIII -Prodotti di industrie varie**

Non sono stati rilevati o segnalati usi e consuetudini.

## TITOLO V

---

### CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

#### Capitolo I- Usi Bancari

##### **1. Operazioni di credito documentario (artt. 1527 e 1530 Cod. Civ.).**

Gli Istituti e le Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 del Codice Civile, alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di commercio internazionale.

##### **2. Pagamento del prezzo nelle vendite contro documenti (Art. 1528 C.C.).**

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di Credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di Credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

##### **3. Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (Art. 1530 C.C.).**

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito del pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

##### **4. Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

##### **5. Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario.**

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

## **6. Accredito in conto «salvo buon fine».**

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

## **Capitolo II - Usi negoziali in tema di locazione finanziaria (leasing) mobiliare**

### **1. Definizione.**

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

### **2. Scelta del fornitore.**

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

In tale ipotesi l'utilizzatore tiene indenne il concedente, anche per quanto concerne gli eventuali acconti pagati da quest'ultimo al fornitore.

### **3. Forma del contratto.**

il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

### **4. Ordinazione del bene.**

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo. L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

### **5. Consegna.**

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

## **6. Legittimazione attiva dell'utilizzatore.**

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

## **7. Corrispettivo.**

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche per contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

## **8. Utilizzazione del bene.**

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti relativi al bene e al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene, salvo consenso del concedente.

## **9. Identificazione del bene.**

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

## **10. Assicurazione.**

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono

apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

### **11. Perdita parziale o totale del bene.**

In casi di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

### **12. Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.**

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo. L'utilizzatore in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui salvo la richiesta di eventuali danni sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

### **13. Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto.**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente, con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

## TITOLO VI

### ALTRI USI

#### **Capitolo I - Prestazioni varie d'opera e di servizi**

##### *LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE (Abiti e Biancheria) <sup>27</sup>*

##### A) RAPPORTI TRA TINTO-LAVANDERIE E PRIVATI

#### **1. Ordinanze.**

Il committente all'atto della consegna della merce può richiedere la verifica alla tinto-lavanderia e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione.

La tinto-lavanderia rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

#### **2. Tintura a campione.**

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tinto-lavanderia è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

#### **3. Verifica degli oggetti.**

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre le 48 ore successive alla riconsegna suddetta.

#### **4. Ricevimento: termini per il ritiro.**

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo seguente.

Trascorso il termine di cui sopra, la tinto-lavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

---

<sup>27</sup> Col nome generico di "tinto-lavanderie" vengono designate qui e negli articoli seguenti, oltre alle tintorie propriamente dette anche quelle imprese che seguono la pulitura e la lavatura, a secco e a umido, di abiti e indumenti e la relativa stiratura.



La tinto-lavanderia non risponde in nessun modo del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione.

## **5. Ritardo nella consegna.**

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tinto-lavanderia, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato, come sopra, non si considera smarrito prima del novantesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta presentata dopo l'uno o l'altro termine.

## **6. Obblighi di garanzia della tinto-lavanderia.**

La tinto-lavanderia deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La lavorazione è sempre eseguita a rischio e pericolo del cliente. La tinto-lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, ecc. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte o lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati o simili.

La tinto-lavanderia può sempre recedere dal contratto se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe un buon esito.

La tinto-lavanderia non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'articolo 1, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

La tinto-lavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento parziale o totale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura di sette volte il prezzo della lavorazione effettuata con un massimo del 50% del valore del capo. La tinto-lavanderia ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

## **B) LAVATURA DI BIANCHERIA**

### **1. Consegna - Rapporti tra tinto-lavanderie e privati.**

Gli indumenti da lavare sono ritirati di norma al domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o la indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnare i capi di particolare valore. Per le consegne di una certa

entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la consegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro e di riconsegna.

## **2. Reclami.**

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i sette giorni dalla riconsegna, ma se il committente esegue la verifica all'atto della consegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

### C) LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE TINTO-LAVANDERIE

#### **1. Ritiro della biancheria.**

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della tinto-lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale rilascia una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla tinto-lavanderia la biancheria e gli indumenti di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la tinto-lavanderia da qualsiasi particolare responsabilità.

#### **2. Consegna.**

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza la restituzione della distinta/ricevuta di cui all'articolo 1.

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengano eseguite dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro due mesi dalla loro consegna. Trascorso detto termine, la tinto-lavanderia non è responsabile di eventuali deterioramenti della biancheria in giacenza ed è in sua facoltà esigere un supplemento di prezzo per la prolungata custodia.

La riconsegna avviene di norma, settimanalmente. Per quantitativi di una certa entità, la tinto-lavanderia può chiedere un termine più ampio.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato, come sopra, non si considera smarrito prima del novantesimo giorno dalla scadenza.

#### **3. Verifica dei capi.**

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorsi due turni di consegna e riconsegna, in pratica venti giorni.

#### **4. Obblighi di garanzia della tinto-lavanderia.**

La tinto-lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte.

La tinto-lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione di biancheria di tessuti misti rayon o sintetici, nonché degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da uso eccessivo, da sudore o altri agenti.

La tinto-lavanderia non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide né assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'articolo 1, salvo che il committente non avesse comunicato tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

#### **Capitolo II - Usi marittimi**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

#### **Capitolo III -Usi nei trasporti aerei**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

#### **Capitolo IV -Usi nella cinematografia**

Non sono stati segnalati o rilevati usi e consuetudini.

## APPENDICE

- I - Tavole di ragguglio di pesi e misure locali
- II - Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
- III - Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario
- IV - Regolamenti di mediazione e di arbitrato della C.C.I.A.A.

## I – Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali – Provincia di Reggio Emilia

### CIRCONDARIO DI REGGIO NELL'EMILIA

		MISURE LOCALI		MISURE METRICHE	
COMUNI	Denominazione	Valori in misure metriche	Denominazione	Valori in misure locali	
<b>MISURE DI LUNGHEZZA</b>		<i>Metri</i>	<i>Metro</i>	<i>Braccia</i>	
Tutti i Comuni del Circondario meno i seguenti	Braccio mercantile di Reggio Braccio agrimensorio di Reggio	0,641072 0,530898	Id. Id.	1,559888 1,883600	
Castellarano, Rubiera	Braccio mercantile di Modena Braccio da fabbrica di Modena	0,633153 0,523048	Id. Id.	1,579396 1,911869	
Campegine, Gattatico, Castelnuovo di sotto, Ciano	Braccio da muro di Parma	0,545167	Id.	1,834301	
Ciano, Gattatico	Braccio da panno di Parma... Braccio da seta di Parma.....	0,639500 0,587750	Id. Id.	1,563722 1,701404	
Correggio	Braccio mercantile di Mirandola	0,638490	Id.	1,566196	
Le Braccia di Reggio, di Modena, di Correggio, ed il Braccio da muro di Parma si dividono in 12 Once, l'Oncia in 12 Punti. Le Braccia da panno e da seta di Parma si dividono in Metà, Terzi, Quarti, Sesti ed Ottavi.					
<b>MISURE DI SUPERFICIE</b>		<i>Ettare</i>	<i>Ettara</i>	<i>Biolche</i>	
Tutti i Comuni del Circondario meno i seguenti	Biolca di Reggio	0,292225	Id.	3,422020	
Castellarano, Rubiera	Biolca di Modena	0,283647	Id.	3,525506	
Ciano, Gattatico	Biolca di Parma.	0,308144	Id.	3,245237	
La biolca di Reggio, Parma e Modena si divide in 72 tavole, la tavola in 12 dodicesimi di tavola.					
<b>MISURE DI VOLUME</b>		<i>Metri cubi</i>	<i>Metro cubo</i>	<i>Braccia cube</i>	
Tutti i Comuni del Circondario meno i seguenti	Braccio cubo di Reggio	0,149635	Id.	6,682922	
Campegine, Gattatico, Castelnuovo di sotto, Ciano	Braccio cubo di Parma	0,162027	Id.	6,171804	
Castellarano, Rubiera....	Braccio cubo di Modena	0,143095	Id.	6,988350	
Il Braccio cubo di Reggio si divide in 1728 Once cube, l'Oncia cuba in 1728 Punti cubi. Il Braccio cubo di Parma si divide in 12 Once di braccio cubo, l'Oncia in 12 Punti di Braccio cubo. Il Braccio cubo di Modena si divide in 1728 Once cube, l'Oncia cuba in 1728 Punti cubi.					
<b>MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI</b>		<i>Ettolitri</i>	<i>Ettolitro</i>	<i>Sacchi</i>	
Tutti i Comuni del Circondario meno i seguenti	Sacco di Reggio	1,194911	Id.	0,836883	
Scandiano, Casalgrande, Viano.	Sacco...	1,271992	Id.	0,786168	
Castellarano, Rubiera, S. Martino in Rio	Sacco di Modena	1,265004	Id.	0,790512	
Ciano, Gattatico	Staiò di Parma.	0,470400	Id.	Staiò 2,125850	
Correggio...	Sacco	1,295989	Id.	Sacchi 0,771612	
Il Sacco di Reggio si divide in 2 Staiò, lo Staiò in 12 Quartarole, la Quartarola in 10 Decimi. Il Sacco di Scandiano si divide pure in 2 Staiò, lo Staiò in 12 Quartarole. Il Sacco di Modena si divide in 2 Staiò, lo Staiò in 2 Mine, la Mina in 4 Quarte, la Quarta in 4 Coppelli. Lo Staiò di Parma si divide in 2 Mine, la Mina in 8 Quartarole, la Quartarola in 4 Quartini. Il Sacco di Correggio si divide in 2 Staiò, lo Staiò in 12 Quartaroli. Si divide pure in 4 Mine, e la Mina in 4 Quartarole.					

COMUNI	Denominazione	Valori in	Denominazione	Valori in misure locali
<b>MISURE DI CAPACITA' PER I LIQUIDI</b>				
		<i>Ettolitre</i>	<i>Ettolitro</i>	<i>Brente</i>
Tutti i Comuni del Circondario meno i seguenti	Brenta	0,758981	Id.	1,317555
Scandiano, Casalgrande, Viano.	Brenta	0,716996	Id.	1,394708
Castellarano, Rubiera...	Quartaro	1,018117	Id.	Quartari 0,982205
Ciano, Gattatico	Brenta	0,716720	Id.	Brenta 1,395245
S. Martino in Rio...	Misura Soglio da uva	0,763590 0,638020	Id.	Misure 1,309603 Sogli 1,567349
<p>La Brenta di Reggio si divide in 60 Boccali, il Boccale in 10 Decimi.            La Brenta di Scandiano si divide in 54 Boccali, il Boccale in 4 Fogliette.            Il Quartaro di Modena usato in Castellarano si divide in 90 Boccali.            La Brenta di Parma, usata in Ciano, si divide in 72 Boccali.            La Misura di S. Martino in Rio si divide in 60 Boccali. Si divide pure in 9 Pesì.            Il Soglio da uva di S. Martino in Rio equivale a 7 Pesì e 13 Libbre.            La Brenta di Reggio che si usa pure a Correggio si divide in questo Comune in 72 Boccali, il Boccale in 4 Fogliette.            In Reggio si usava un Soglio equivalente in peso a Chilogrammi 59,0633, diviso in 3 Brocchetti, il Brocchetto in 10 Decimi.</p>				
<b>PESI</b>				
		<i>Chilogrammi</i>	<i>Chilogramma</i>	<i>Libbre</i>
Tutti i Comuni del Circondario meno i seguenti	Libbra	0,324524	Id.	3,071439
Castellarano, Rubiera, S. Martino in Rio	Libbra di Modena	0,340457	Id.	2,937231
Ciano, Gattatico	Libbra di Parma	0,328000	Id.	3,048780
Correggio	Libbra di Milano	0,326793	Id.	3,060041
La Libbra si divide in 12 Once, l'Oncia in 24 Denari, il Denaro in 24 Grani.				

**CIRCONDARIO DI GUASTALLA**

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE	
	Denominazione	Valori in misure metriche	Denominazione	Valori in misure locali
<b>MISURE DI LUNGHEZZA</b>				
		<b>Metri</b>	<b>Metro</b>	<b>Braccia</b>
Guastalla	Braccio mercantile	0,671025	Id.	1,490257
	Braccio agrimensorio	0,542604	Id.	1,842964
Boretto, Brescello, Fabbrico, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Novellara	Braccio mercantile di Reggio	0,641072	Id.	1,559888
Brescello, Boretto	Braccio agrimensorio	0,544670	Id.	1,835975
Campagnola Emilia, Fabbrico, Novellara, Rio Saliceto,	Braccio agrimensorio di Reggio	0,530898	Id.	1,883600
Gualtieri	Braccio mercantile	0,638490	Id.	1,566196
Luzzara, Rolo, Reggiolo	Braccio agrimensorio	0,546736	Id.	1,829038
	Braccio mercantile	0,637973	Id.	1,567465
	Braccio agrimensorio	0,468660	Id.	2,141970
	Braccio mercantile	0,639500	Id.	1,566196
Poviglio	Braccio da seta	0,587750	Id.	1,701404
	Braccio agrimensorio	0,545167	Id.	1,834301
Le Braccia mercantili di Guastalla, Reggio, Gualtieri, Luzzara e quelle agrimensorie di Guastalla, Brescello, Reggio, Gualtieri, Luzzara e Poviglio si dividono in 12 Once, l'Oncia in 12 Punti. Il Braccio mercantile e quello da seta di Poviglio si dividono in Metà, Terzi, Quarti, Ottavi e Sedicesimi.				
<b>MISURE DI SUPERFICIE</b>				
		<b>Ettare</b>	<b>Ettara</b>	<b>Biolche</b>
Guastalla	Biolca	0,305254	Id.	3,275962
Brescello, Boretto	Biolca	0,307583	Id.	3,251160
Campagnola Emilia, Fabbrico, Novellara, Rio Saliceto	Biolca	0,292225	Id.	3,422020
Guastalla	Biolca	0,309920	Id.	3,226639
Luzzara, Reggiolo, Rolo	Biolca	0,313860	Id.	3,186137
Poviglio	Biolca	0,308144	Id.	3,245237
La Biolca di Guastalla e quelle di Brescello, di Campagnola, di Gualtieri e di Poviglio si dividono in 72 Tavole, la Tavola in 12 Dodicesimi. La Biolca di Luzzara si divide in 100 Tavole, la Tavola in 12 Dodicesimi.				
<b>MISURE DI VOLUME</b>				
		<b>Metri cubi</b>	<b>Metro cubo</b>	<b>Braccia Cube</b>
Brescello, Boretto.	Braccio cubo	0,161585	Id.	6,188709
Campagnola Emilia, Rio, Fabbrico, Novellara	Braccio cubo	0,149635	Id.	6,682922
Luzzara, Reggiolo, Rolo.	Braccio cubo	0,101756	Id.	9,827440
Poviglio	Braccio cubo	0,162027	Id.	6,171804
Il Braccio cubo di Brescello, come quello di Campagnola e Luzzara, si divide in 1728 Once cube, l'Oncia cuba in 1728 Punti cubi. Il Braccio cubo di Poviglio e quello di Parma si dividono in 12 Once di Braccio cubo, l'Oncia in 12 Punti di Braccio cubo.				

MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		
COMUNI	Denominazione	Valori in misure metriche	Denominazione	Valori in misure locali
<b>MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI</b>		<b>Ettoltri</b>	<b>Ettolitro</b>	<b>Sacchi</b>
Guastalla	Sacco	1,146000	Id.	0,872600
Boretto, Brescello, Novellara	Sacco	1,194911	Id.	0,836883
Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto.	Sacco	1,295989	Id.	0,771612
Gualtieri	Sacco di Modena	1,265004	Id.	0,790512
Luzzara, Reggiolo, Rolo	Sacco	1,038155	Id.	0,963247
Poviglio	Staio di Parma	0,470400	Id.	Staia 2,125850
<p>Il Sacco di Guastalla si divide in 3 Staia, lo Staio in 4 Quarti.            Il Sacco di Reggio, usato in Boretto, Brescello e Novellara si divide in 2 Staia, lo Staio in 12 Quartarole, la Quartarola in 10 Decimi.            Il Sacco di Campagnola si divide in 4 Mine, la Mina in 4 Quartarole.            Il Sacco di Modena usato in Gualtieri si divide in 2 Staia, lo Staio in 2 Mine, la Mina in 4 Quarte. Il Sacco di Luzzara si divide in 3 Staia, lo Staio in 4 Quarte.            Lo Staio di Parma usato in Poviglio si divide in 2 Mine, la Mina in 8 Quartarole, la Quartarola in 4 Quartini.</p>				
<b>MISURE DI CAPACITA' PER LIQUIDI</b>		<b>Ettoltri</b>	<b>Ettolitro</b>	<b>Brente</b>
Guastalla	Brenta	0,785124	Id.	1,273684
Boretto, Brescello, Fabbrico, Gualtieri, Novellara, Rio Saliceto	Brenta	0,758981	Id.	1,317555
Campagnola Emilia.	Brenta	0,764590	Id.	1,309603
Luzzara, Reggiolo.	Soglio	0,546818	Id.	Sogli 1,828762
Rolo	Misura	0,724257	Id.	Misure 1,380725
Poviglio	Brenta	0,716720	Id.	Brente 1,395245
<p>Le Brente di Guastalla e Poviglio si dividono in 72 Boccali.            La Brenta di Reggio, usata in Boretto ed altri Comuni, quella di Campagnola ed il Soglio di Luzzara, si dividono in 60 Boccali. La Misura di Rolo si divide in 78 Boccali.</p>				
<b>PESI</b>		<b>Chilogrammi</b>	<b>Chilogramma</b>	<b>Libbre</b>
Guastalla, Boretto, Campagnola Emilia, Rio, Saliceto, Brescello, Novellara	Libbra di Reggio	0,324524	Id.	3,081439
Fabbrico, Gualtieri.	Libbra di Milano	0,326793	Id.	3,060041
Luzzara, Reggiolo, Rolo	Libbra di Mantova	0,314769	Id.	3,176929
Poviglio	Libbra di Parma	0,328000	Id.	3,048780
<p>La Libbra si divide in 12 Once, l'Oncia in 24 Denari, il Denaro in 2 Grani            Nelle città di Guastalla e Brescello si usava pure una Libbra speciale degli Orefici, eguale a Grammi 234,9973.</p>				



## II -Tabella riassuntiva delle percentuali in mediazione

1)	Compravendita di immobili	2% per parte, senza limite di valore
2)	Contrattazioni di mutui	Da parte del mutuatario, senza limite di valore il 2%
3)	Affitti di immobili: a) Immobili urbani  b) Immobili rustici	Una mezza mensilità per parte, una volta tanto, indipendentemente dalla durata del contratto.  Valgono le tariffe di cui al precedente numero 1 da applicarsi al valore risultante dal canone annuo di affitto moltiplicato per gli anni di locazione (per l'intero cumulo degli anni se non vi è facoltà di rescindibilità di contratto e per il numero degli anni fino alla data in cui è considerata la facoltà di rescindibilità, per i contratti nei quali la rescindibilità è ammessa).
4)	Cessione di esercizi commerciali (avviamenti e scorte) per parte	1%
5)	Uve Da un minimo (per i prodotti nazionali) del Ad un massimo (per i prodotti esteri) del	2,00% 2,30%
6)	Vini, Mosti e Aceti: Da un minimo (per i prodotti nazionali) del Ad un massimo (per i prodotti esteri) del	2,00% 2,30%
7)	Concentrati: Da un minimo (per i prodotti nazionali) del Ad un massimo (per i prodotti esteri) del	1,20% 1,50%
8)	Vinacce e fecce: Da un minimo al Kg. di Ad un massimo al Kg. Secondo la qualità ed il valore commerciale, da parte del solo venditore.	€ 0,0015 € 0,0021
9)	Formaggio Parmigiano-Reggiano: Da un minimo al Kg. Ad un massimo al Kg. da parte del venditore; Da un minimo al Kg. di Ad un massimo al Kg. di da parte del compratore;	€ 0,02 € 0,03  € 0,01 € 0,02
	Burro (contrattazione all'ingrosso) da parte del venditore e del compratore al Kg.	€ 0,01
10)	Bestiame da allevamento, riproduzione e lavoro a) Buoi, vacche, manze, manzette e torelli fino a € 774,69 di valore, da parte	

	del venditore, per capo	€ 5,16
	Oltre € 774,69 di valore, da parte del venditore, per capo	€ 6,20
	b) Vitelli da latte: Da parte del venditore se trattato sul mercato	€ 2,58
	Da parte del venditore se trattato a partita	€ 1,55
	c) Scrofette e verretti a seconda del Valore del capo : Da parte del venditore e del compratore per capo	Da € 0,26 a € 0,55
	d) Magroni a seconda della quantità: Da parte del venditore e del compratore per capo	Da € 0,26 a € 0,55
	e) Lattonzoli se trattati sul mercato: Da parte del venditore e del compratore per capo	Da € 0,26 a € 0,55
11)	Bestiame da macello: a) Buoi, vacche, tori, torelli, vitelloni, manzette e biracchi dal solo venditore, per capo	€ 5,16
	b) Vitelli da latte: Dal venditore, per capo, se trattato sul mercato	€ 2,58
	Dal venditore, per capo, se trattato a partita	€ 1,55
	c) Suini: Da parte del venditore, per capo	€ 0,52
	Da parte del compratore, per capo	€ 0,26
	d) Cavalli, muli, asini: Dal solo venditore, per capo adulto e per i puledri	da €. 3,62 a €. 5,16
12)	Montoni, capre e pecore: dal solo venditore, per capo	€ 0,13
13)	Agnelli e capretti: dal solo venditore, per capo	€ 0,10
14)	Carni bovine fresche: per parte	1%
15)	Carni bovine congelate e frattaglie: per parte	0,50%
16)	Prosciutto, salame, pancetta, carne rossa ed insaccati in genere:per parte	1%
17)	Lardo, strutto, guancia e grassi in genere: per parte	0,50%
18)	Leguminose da mangiare: per parte al q.le	€ 0,01
19)	Risone: Da parte del venditore, al Kg.	€ 0,0003
	Da parte del compratore, al Kg.	€ 0,0005
20)	Riso fino:	

	per parte al Kg.	€ 0,0003
21)	Rottura di riso, mezzagrana, corpetto, risina per parte al Kg.	€ 0,0003
22)	Pula di riso, farinaccio, grana verde per parte al Kg.	€ 0,0002
23)	Semi da prato in natura o selezionati per parte al Kg.	€ 0,0005
24)	Fieno di prato stabile ed irriguo, medica e trifoglio per parte	1,50%
25)	Paglia, strame e stramaglie per parte	2%
26)	Legna da ardere e fascine: Da parte del venditore Da parte del compratore	2% 1%
27)	Legna da opera e costruzione: Fino al valore di € 516,46 (per valori superiori a € 516,46 valgono speciali accordi)	2%
28)	Frutta: Da parte del venditore con un massimo di € 0,0005 al Kg. Da parte del compratore con un massimo di € 0,0003 al Kg.	2% 1%
29)	Leguminose e tuberi per parte	2%
30)	Ortaggi: Da parte del venditore Da parte del compratore	2% 1%
31)	Oggetti preziosi per parte	1%
32)	Autoveicoli per parte	2%
33)	Motocicli per parte	2%
34)	Biciclette per parte	2%
35)	Macchine agricole: Da parte del venditore Da parte del compratore	2% 1%
36)	Motori industriali e macchine industriali per parte	1%

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

### III - Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario

#### **VOCABOLI O CLAUSOLE**

#### **SIGNIFICATO**

#### **A**

*A corpo:*

Vendita fatta stabilendo il prezzo per un intero terreno od oggetto (non «a misura»).

*A fuoco e fiamma:*

Per i fondi rustici è una clausola per cui all'affittuario non si concede riduzione del canone per perdita di frutti sia prima che dopo la raccolta contrariamente al disposto degli artt. 1635 e 1636 del C.C. Per il bestiame è una clausola con cui si intende esclusa qualunque garanzia.

*Ammalorare:*

deteriorare.

*Ammannicchia:*

sostegno della vite in sostituzione dell'olmo.

*Andare a giornata:*

andare al lavoro a giornata fuori dal fondo rustico ammezzadrato.

*Angonein:*

tralci nuovi che fruttificano nel secondo anno originati dai tralci che hanno fruttificato nel primo anno.

*A piet:*

clausola usata per l'uva con cui si intende contrattata tutta come si trova.

*Aratorio:*

terreno che è stato arato.

*Arrabbiaticcio:*

incrudimenti o lizzature causate da una aratura in terreno bagnato.

*Avanzone:*

parte del podere generalmente corrispondente alla metà dello stesso.

#### **B**

*Balordone:*

forma morbosa dei bovini caratterizzata il più delle volte da una anormale raccolta di siero nei ventricoli cerebrali; si manifesta con disturbi di movimento ed ottundimento del sensorio.

*Banchina:*

spazio di terreno della larghezza di circa 2 metri comprendente il filare delle piante.

*Bestia ingucieda:*

bovino che ha ingerito un corpo estraneo (filo di ferro) che

ha determinato lesioni traumatiche (pericardite, gastrite) e manifesta sintomi conseguenti.

*Buche:*

abbeveratoi per bestiame.

## C

*Capezzagna:*

carraia interna del podere.

*Cappello:*

raggruppamento dei rami secondari delle piante.

*Capstouren:*

forma parassitaria sostenuta dalle larve della tenia cenuro che si insediano nel cervello dei bovini. Si manifesta con movimenti incoordinati ed atteggiamenti anormali.

*Cavazzi:*

rami principali delle piante che servono da tutori alla vite (olmi, aceri).

*Cimale da mano:*

ramaglia minuta così denominata nei comuni di Luzzara, Guastalla e Reggio che viene data al colono come compenso dell'abbattimento della pianta.

*Colette:*

parte liquida delle deiezioni.

*Colono in camicia:*

colono che al suo ingresso nel fondo non concorre alla coltivazione con alcuna scorta, nemmeno con gli attrezzi.

*Comandate:*

disposizioni che vengono impartite ai coloni dai Comuni per lavori di manutenzione in genere. Si possono prestare in natura, quali la somministrazione di ghiaia per le strade comunali o vicinali, lo sgombrò della neve, lo spurgo dei fossi oppure si possono convertire in denaro.

*Concime fracido:*

letame bovino prodotto nel podere a tutto il 30 agosto che viene riconsegnato il 11 novembre.

*Concime non fracido:*

letame bovino prodotto dal 1° settembre all'11 novembre.

## D

*Diserbare:*

togliere le erbe dalle scarpate e dalle banchine dei fossi, e quelle nocive alle coltivazioni.

## E

*Erba pacciana:*

pianta infestante del terreno detta anche radetta.

## F

<i>Far la teggia:</i>	portare l'erba già essicata nel fienile (teggia).
<i>Flussione lunatica:</i>	malattia degli occhi degli equini che si manifesta col ciclo lunare. E' una infiammazione di una membrana dell'occhio.
<i>Fogarina:</i>	uva di tardiva maturazione.
<i>Foglie dei rivali:</i>	foglie di piante che si trovano sulle rive o sulle scarpate dei fossi o delle carraie.
<i>Frontisti:</i>	proprietari di terreni confinanti.
<i>Frumentone da pagnotta:</i>	granoturco.

## G

<i>Gallinella:</i>	sterco delle galline adatto alla concimazione.
<i>Gronghel:</i>	erba nociva ai medicaï; corrisponde alla cuscuta.

## H

## I

<i>Imbaulatura:</i>	sistemazione dei campi a forma di baule per facilitare lo scolo dei terreni.
<i>Interzare:</i>	asportare 1/3 della chioma delle piante durante la potatura che si effettua ogni anno.

## L

<i>Lasciare in frasca:</i>	lasciare a produzione il tralcio vecchio di 2 anni che forma la tirella della vite.
<i>Lista:</i>	scrittura privata con cui si stipula un contratto di mezzadria.
<i>Locco o loccarola:</i>	guscio del grano di frumento che si ottiene con la battitura e che si usa da latteria per il bestiame.

## M

<i>Madera:</i>	ramo verticale che si ottiene dal tronco della vite e che sale sui rami del tutore.
<i>Mal caduco:</i>	nevrosi cronica del bestiame sostenuta da cause di natura diversa (tumori, parassiti ecc.). Si manifesta con eccessi convulsivi.

<i>Malghet:</i>	granone falciato allo stato erbaceo che si coltiva per alimentare il bestiame.
<i>Mal rosso o mal rossino:</i>	malattia infettiva della specie suina sostenuta da un bacillus erysipelatis suis. Ne sono particolarmente sensibili i soggetti appartenenti a razze selezionate e soprattutto i suini dell'età da 3 mesi ad 1 anno. Si manifesta con delle chiazze rosse sul corpo dell'animale.
<i>Maruga:</i>	pianta di robinia ed acacia.
<i>Marzatello:</i>	erba che viene prodotta e falciata nella primavera.
<i>Mèi mazuco:</i>	vedi capstouren.
<i>Metato:</i>	essiccatoio per castagne.
<i>Modina di sezione:</i>	sezione trasversale dei cavi o fossi e collettori di bonifica
<i>Mostrare:</i>	prolasso abituale dell'utero e della vagina nei bovini.

## N

## O

## P

<i>Palerie:</i>	l'insieme dei pali che servono di sostegno alla vite.
<i>Paratone:</i>	chiaviche dei fossi irrigui.
<i>Per la corda:</i>	è una clausola con cui nelle contrattazioni del bestiame equino si intende esclusa qualunque garanzia.
<i>Per la pelle:</i>	vedi significato della clausola «per la corda».
<i>Piantarole:</i>	piantine fornite con la formazione dei vivai.
<i>Pisciar latte:</i>	imperfetto funzionamento dello sfintere del capezzolo nel bestiame.
<i>Pisciar rosso:</i>	sangue eliminato attraverso le urine per forme parassitarie di norma sostenute da piroplasma o da processi infiammatori localizzati alle vie urinarie.
<i>Poda:</i>	potatura delle viti adulte da cui si ottiene l'uva dal tralcio di un anno.
<i>Porre in bica:</i>	porre al coperto.
<i>Prose o prode:</i>	sagoma trasversale del solco dell'aratro.

## Q

<i>Quartarola:</i>	misura di capacità delle sementi del valore di circa 5 litri
--------------------	--

pari a 4 Kg. di frumento.

*Quartarolo:*

il quarto taglio che viene effettuato nei prati stabili.

## R

*Resdor:*

è il capo o reggitore della famiglia colonica.

*Resdora:*

è la moglie del capofamiglia e presiede alle mansioni domestiche.

*Restio:*

animale che si rifiuta di lavorare.

*Rimessa:*

sostituzione di una pianta secca con una pianta presa dal vivaio.

*Rocare il frumento (o scerbare):*

togliere l'erba che sorge in mezzo al frumento

## S

*Scolanti:*

vedi frontisti.

*Scorza amara:*

tipo di uva di tardiva maturazione.

*Scoticamento:*

operazione che viene effettuata in una parte di prati stabili per mantenere la superficie livellata.

*Senza libro (colonia):*

la colonia dicesi senza libro quando ogni spesa ed ogni profitto si accollano e si ripartiscono nella quota convenuta all'atto in cui si effettuano. Pertanto la contabilità a libretto diventa superflua.

*Stramaglie:*

paglia o strame dei cereali che vengono custodite nel fienile.

## T

*Taglio ad unghia:*

nelle potature in genere è il taglio dei rami fatto obliquamente.

*Taglio del terzarolo:*

per taglio del terzarolo si intende la terza falciatura del prato stabile in un anno.

*Tirella:*

ramo orizzontale della vite messa a frutto.

*Tirella speronata:*

la tirella dicesi speronata dopo la potatura della vite a legno vecchio.

*Trasporto alla corte:*

trasporto delle derrate dai campi alla casa colonica (corte).

*Trito:*

foraggio ricavato dalla pianta leguminosa dopo la trebbiatura.



**V**

*Vescicone volante:*

processi infiammatori dei bovini a carico di vesciche o guaine sinoviali a causa di traumi.

*Voglia di biscia:*

difetto dei bovini ed equini che si manifesta con movimento serpentiforme della lingua.

**Z**

*Zocca:*

piede della pianta su cui si eleva il tronco.

#### **IV - Regolamenti di mediazione e di arbitrato della C.C.I.A.A.**

Si rimanda alla consultazione sul sito internet della Camera di Commercio ([www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it)) per le pubblicazioni aggiornate dei Regolamenti di Mediazione e di Arbitrato.